LE CENTRALI DI COMMITTENZA

- La centrale di committenza viene positivizzata dalla Direttiva comunitaria 18/2004

- Ai sensi dell’art. 1 par. 10 della Direttiva comunitaria

- *«Una "centrale di committenza" è un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici»*

- **Ai sensi dell'articolo 11 della Direttiva inoltre è previsto che**

- *«1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza».*

- *«2. Le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei casi di cui all'Articolo 1, paragrafo 10, sono considerate in linea con la presente direttiva a condizione che detta centrale l'abbia rispettata»*

- Secondo il legislatore comunitario tale centrale di committenza

- Avrebbe accresciuto il volume degli acquisti e pertanto consentito un aumento della concorrenza e dell’efficacia della commessa pubblica

- La nozione di centrale di committenza secondo il Codice dei contratti

- In attuazione della Direttiva comunitaria l'art. 3 comma 34 del D.Lgs. 163/2006 prevede che per «centrale di committenza» deve intendersi un'amministrazione aggiudicatrice che:

- a) acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori

oppure

- b) aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori

- Il Codice degli appalti disciplina le centrali di committenza anche all’art. 33

- In particolare il comma 1 prevede che

- *«Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi»*

- Mentre il comma 2 stabilisce che

- *«Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice»*

- Il comma 3 infine afferma che

- *«Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f) non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, **nonché a centrali di committenza**»*

- L’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 stabiliva che:

- *«I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici”*

- L’attuale art. 33 comma 3-bis del Codice

- *«I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.»*

- La *ratio* sottesa alla disposizione è quella di

- *"Limitare l'elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici e la concentrazione delle procedure di evidenza pubblica, al fine di ridurre i costi di gestione delle procedure e di far ottenere risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo, per le conseguenti economie di scala"* (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Campania, delib. 1890/2014/PAR del 10 luglio 2014)

- L’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006

- L’entrata in vigore:

Il Legislatore nazionale

- Inizialmente l’applicazione della norma era riferita alle gare bandite dal 1 aprile 2012 (art. 23 comma 5 D.L. 201/2011)

- L’entrata in vigore è stata poi posticipata di un anno dall’art. 29 comma 11-ter del Decreto Legge 29/12/2011, n.216

- La legge 24 giugno 2013, n. 71 (disposizioni emergenziali in materia di Expo 2015, rifiuti ed eventi sismici) ha rinviato al 1° gennaio 2014 l'obbligo di acquistare tramite centrale di committenza per i Comuni fino a 5.000 abitanti

- Il Decreto Legge 150/2013 conv. in Legge 27 febbraio 2014, n. 15 (Decreto Milleproroghe) ha prorogato l'entrata in vigore dell'obbligo di acquistare tramite centrale di committenza per i Comuni fino a 5.000 abitanti al 1.07.2014

- Con l'art. 23 ter del D.L. 90/2014 (convertito dalla Legge 114/2014) l'obbligo è stato prorogato
  - Al 1 gennaio 2015 per servizi e forniture
  - Al 1 luglio 2015 per lavori

- «*Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori*» (Art. 23 ter D.L. 90/2014 (convertito dalla Legge 114/2014)

- L’art. 23 ter D.L. 90/2014 (convertito dalla Legge 114/2014) veniva modificato dal DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014 n. 192 (convertito dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 - MILLEPROROGHE 2015) ed il termine veniva prorogato al 1 Settembre 2015

- «*Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° settembre 2015. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*»

- Con il nuovo art. 23-ter del D.L. 90/2014 (convertito dalla Legge 114/2014), modificato dall'art. 1 comma 169 Legge 13 luglio 2015 n.107 (LA BUONA SCUOLA) il termine è stato prorogato al **1 novembre 2015**

- Art. 23- ter

- «*Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° novembre 2015. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*»

Il Legislatore Regionale

- L'art. 3 della L.R. Sardegna 22.02.2012 n. 4 stabilisce che:

-*«Centrale unica di committenza» 1. Negli enti locali della Sardegna l'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), si applica alle gare bandite successivamente alla data del 31 dicembre 2012.*

-*2. A tal fine gli enti locali possono utilizzare le convenzioni quadro stipulate dalla Regione, ovvero avvalersi della piattaforma telematica della medesima per la gestione di procedure di gara aggregate, previo convenzionamento con l'Amministrazione regionale»*

-

- La Legge 10 gennaio 2013, n.1 della Regione Sardegna ha rinviato al 1° gennaio 2014 l'obbligo di acquistare tramite centrale di committenza per i Comuni fino a 5.000 abitanti-

- La LEGGE REGIONALE 21 Gennaio 2014 n. 7, Art. 1 comma 32 - (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014) ha rinviato al 31 dicembre 2014 l'obbligo di acquistare tramite centrale di committenza per i Comuni fino a 5.000 abitanti

- *«Art. 1 comma 32 «La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2012 si applica alle gare bandite successivamente alla data del 31 dicembre 2014 e, comunque, non prima della approvazione della legge regionale di riordino dell'ordinamento degli enti locali»*

- Con Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5 (finanziaria 2015) il Legislatore sardo decise di fissare un termine preciso per l'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo della Centrale di committenza fissandolo al **1 Luglio 2015**

- Art. 5 comma 18

- «*Le disposizioni dell'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e successive modifiche ed integrazioni, si applicano alle gare indette successivamente alla data del 1° luglio 2015*»

- Con Legge Regionale 3 luglio 2015, n.18 il legislatore sardo è intervenuto nuovamente in ordine all'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo della Centrale di committenza

- Art. 2 »Proroga del termine per l'utilizzo della Centrale unica di committenza»
  - «*1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 18, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), è modificato come stabilito dall'articolo 23 ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modifiche dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), ed è attualmente fissato al* ***1° settembre 2015»***

- Con Legge Regionale del 7 Agosto 2015, n.22, Art. 7 è stato definitivamente stabilito che in Sardegna l'entrata in vigore dell'obbligo di acquisto tramite Centrale di Committenza coincida con quella prevista dal Codice dei contratti

- "*Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 si applicano tenendo conto del termine di entrata in vigore previsto dall'articolo 23 ter, comma 1, primo periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e prorogato dall'articolo 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e successive modifiche ed integrazioni. È conseguentemente abrogato l'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 2015, n. 18 (Modifica dell'articolo 9, comma 11, della legge regionale n. 3 del 2009 (Convenzioni rinnovabili con l'Ente concerti Marialisa De Carolis di Sassari) e dell'articolo 5, comma 18, della legge regionale n. 5 del 2015 (Utilizzo centrale unica di committenza)*"

L’applicazione dell’art. 33 D.Lgs. 163/2006 alle Regioni a Statuto Speciale

- Nel 2013 la Corte Costituzionale ha stabilito che la disciplina delle Centrali di committenza di cui all’art. 33 D.Lgs. 163/2006 non sia applicabile alle Regioni a Statuto Speciale se non richiamata da queste ultime

- Ciò in quanto:

-L’art. 4 comma 5 del d.lgs. 163 del 2006 stabilisce che «*Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione*»

- Motivo per cui la Corte

- «*ritiene condivisibile l'interpretazione, sopra illustrata, proposta in via principale dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: infatti, alla luce del combinato disposto dell'art. 4, comma 5, e dell'art. 33 del d.lgs. n. 163 del 2006 (come modificato dalla norma impugnata), deve escludersi l'applicabilità di quest'ultima norma alle Regioni a statuto speciale*»

- In buona sostanza per l'applicazione dell'art. 33 del Codice dovrebbe esistere una norma regionale di adeguamento non avendo l'art. 33 citato immediata cogenza delle norme ivi contenute

- Nello stesso senso si esprime l'Anac con una recente Determinazione

- "*Laddove le Regioni a statuto speciale abbiano adeguato la propria legislazione attraverso norme di attuazione che rinviino al Codice dei contratti mediante un rinvio dinamico (come accaduto, per es., per la Regione Siciliana, con la legge 12 luglio 2011, n. 12, che all'art. 1, comma 1 recepisce le diposizioni del Codice e le sue modificazioni), le disposizioni del Codice dei contratti trovano applicazione con tutte le modifiche che le stesse subiscono nel tempo*" **(Determinazione n. 11 del 23 settembre 2015)**

- La Regione Sardegna ha adottato una norma di «adeguamento» già nell'anno 2007

- La L.R. Sardegna 5/2007 che all'art. 71 afferma

- «*Rinvio alla normativa statale.*
- *1. Si rinvia agli articoli del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni ed ai relativi regolamenti di attuazione per la disciplina di ogni altra materia che non sia regolata dalla presente legge*»

- Prorogandone poi l'entrata in vigore con le altre disposizioni precedentemente richiamate

Comunicato del Presidente del 10 novembre 2015

- Il Presidente dell'Anac ha comunicato che:

-A decorrere dal 1° novembre 2015 il CIG non sarà più rilasciato:

1. a tutti i Comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisto di lavori, servizi e forniture in violazione degli obblighi di centralizzazione/aggregazione previsti dal comma in questione per importi superiori a 40.000 euro;
2. ai soli Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che procedono all'acquisto di lavori, servizi e forniture in violazione degli obblighi di centralizzazione/aggregazione previsti dal comma in questione per importi inferiori a 40.000 euro

- Il Presidente Anac avverte anche che:

- "*Il mancato rilascio del codice identificativo di gara, comporta, infine, quale sanzione accessoria espressamente prevista dalla legge n. 136/2010 in tema di lotta alla criminalità organizzata, la nullità assoluta dei contratti stipulati per violazione della disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari"*

Le condizioni che comportano l’obbligo di rivolgersi ad una Centrale di committenza

- Sotto il profilo soggettivo: l'obbligo si applica ai Comuni non capoluogo di Provincia;

- Sotto il profilo oggettivo: attribuzione obbligatoria ad una unica centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

- Sotto il profilo strumentale l'acquisizione può avvenire tramite:

- Unioni di comuni previste dall'art. 32 del T.U. 267/2000 (se esistenti)
- Convenzioni stipulate tra i comuni istitutivi di una centrale di committenza
- Soggetto aggregatore
- Province ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56

- Il legislatore pare aver dato priorità alle Unioni dei Comuni, ove esistenti ed operanti, mentre l'accordo consortile, l'utilizzo del soggetto aggregatore e delle Province, sembrerebbe essere previsto in subordine

- Secondo un orientamento dottrinario, quindi, i Comuni appartenenti ad un Unione dei Comuni già costituita dovrebbero obbligatoriamente utilizzare detta Unione per gli acquisti centralizzati

- L’Anac al riguardo richiama l’art. 2, comma 28 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008) ai sensi della quale

- L’amministrazione può aderire soltanto ad una forma associativa di cui agli artt. 31, 32, 33 D.Lgs. 267/2000 pena la nullità degli atti adottati

- « *ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1° gennaio 2010, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata…” (***Determinazione n. 11 del 23 settembre 2015)**

- Arrivando alla seguente conclusione

- "*Da una lettura di tipo sistematico del comma 3-bis dell'art. 33 del Codice e della disposizione della finanziaria 2008, sopra citata, è possibile ricavare la volontà del legislatore non solo di ovviare ad un diseconomico ricorso alle suddette forme aggregative ma anche di indurre i singoli comuni ad una stabilizzazione delle medesime, in modo da evitare un utilizzo di "moduli aggregativi di scopo" e dall'assetto variabile, per singoli affidamenti, che si rivelerebbero una formale attuazione del disposto normativo del Codice, con ciò vanificando gli effetti cui il previsto obbligo di centralizzazione della domanda mira, in termini di specializzazione del buyer pubblico e di conseguente efficientamento del sistema*" (**Determinazione n. 11 del 23 settembre 2015)**

- L’Anac ritiene che un Comune possa avvalersi di due enti distinti soltanto in circostanze eccezionali e laddove non fossero praticabili soluzioni alternative

- “*Quanto alla possibilità per uno stesso comune, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, di avvalersi delle funzioni di stazione appaltante di due enti distinti tra quelli contemplati al comma 3-bis, art. 33, del Codice rispettivamente per l’acquisto di lavori, beni e servizi di importo inferiore o superiore a 40.000,00 €, laddove non siano praticabili soluzione alternative, tenuto conto dei vincoli posti dall’art. 32 comma 2, d.lgs. 267/2000, a tenore del quale «ogni comune può far parte di una sola unione di comuni...», non si ravvisano motivi ostativi di procedere come sopra indicato, dal momento che ciò che la norma sicuramente vieta è la possibilità di acquisto in completa autonomia da parte del singolo comune*” (Determinazione n. 3, del 25 febbraio 2015)

- La costituzione della Centrale di committenza tramite Unione dei Comuni

➢ Ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.Lgs. 267/2000

- *«L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi»*

➢ Ai sensi del comma 4 dell'art. 32 inoltre

- «*L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione*»

- Si tratta quindi di un ente locale dotato di propria personalità giuridica
- Come confermato dalla giurisprudenza

- «*L'unione di comuni, prevista dall'art. 32, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 - costituita da due o più comuni di norma contermini per esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza - integra un nuovo ente locale, dotato di autonoma personalità giuridica e regolamentare e di propri organi*» (T.A.R. Torino (Piemonte) sez. I 25/07/2013 n. 947)

- L’Unione dei Comuni è inoltre un amministrazione aggiudicatrice
- Ai sensi dell’art. 3 comma 25 del Codice

- *«Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti»*

- L’Unione dei Comuni ha quindi le caratteristiche per essere una centrale di committenza

- Ai sensi dell’art. 3 comma 34

- *«La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che: acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori»*

- In particolare, si ritiene che la Centrale di committenza di cui all'art. 33 comma 3bis aggiudicherebbe appalti pubblici o concluderebbe accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori

- In sostanza qualora i Comuni abbiano dato vita ad un'Unione di Comuni sarà quest'ultima a dover (o poter) costituire la Centrale di committenza

- Come si desume del resto anche dall'art. 33 comma 3 bis del Codice

- Saranno poi i Comuni a stipulare con l'Unione dei Comuni una convenzione con cui le delegano poteri, funzioni e competenze

- Il comma 2 dell'art. 32 del D.Lgs. 163/2006 prevede che

- «Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni»

- Ciò significa che i singoli comuni costituenti l'Unione possano stipulare una convenzione con l'Unione stessa in quanto soggetto giuridico autonomo

- Il partenariato forte

- Sussiste quando le attribuzioni di centrale di committenza vengono conferite ad un organismo avente una soggettività autonoma e distinta da quella delle altre stazioni appaltanti

- Vengono ascritti a tale forma di partenariato

- Quelle previste dalla normativa settoriale, nazionale e regionale, che fissano una sorta di delega irrevocabile a determinati soggetti (ad es. Regione o enti dalla stessa istituiti), i quali divengono in tale veste competenti in via esclusiva all'indizione della gara e ne sono gli unici e diretti responsabili (cfr. art. 42 e 45 bis L.R. Toscana 13 luglio 2007, n. 38 nonché artt. 100 e 101 L.R. Toscana n. 40/2005 relativo alle attribuzioni dei c.d. ESTAV)

- Oppure quella che comportano la creazione di un organismo specificamente dedicato allo svolgimento delle attribuzioni di centrale di committenza. (Ad esempio le c.d. Stazioni Uniche Appaltanti)

➢ Nelle ipotesi di partenariato forte

- L’organismo autonomo svolge la procedura di affidamento
- Tuttavia la stipula dei singoli contratti d’appalto con le imprese aggiudicatarie verrà fatta da ciascuna amministrazione associata o aderente
- Anche la gestione del relativo rapporto contrattuale sarà di competenza di ciascuna amministrazione

- In caso di contenzioso, invece, il soggetto legittimato passivo sarà l'organismo autonomo che svolge le funzioni di centrale di committenza

- «*in sintesi, i comuni interessati hanno delegato l'affidamento e l'organizzazione del servizio di telesoccorso-telecontrollo, di cui sono titolari, all'Associazione Comuni Bresciani, la quale a sua volta ha delegato la controllata ACB Servizi srl. Quest'ultima individua poi il gestore effettivo. All'interno di questo schema le garanzie proprie delle procedure di gara si collocano nell'ultimo segmento, dove ACB Servizi srl assume una posizione analoga a quella di una centrale di committenza per conto dei comuni aderenti. Ai fini della gara la centrale di committenza è l'unica controparte degli aspiranti gestori: non vi sono contatti tra questi ultimi e le amministrazioni che usufruiranno del servizio*» (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 18 luglio 2012, n. 1370; in senso conforme Cons. St., Sez. III, 9 luglio 2013, n. 3639)

- Ancora più specifica la recente giurisprudenza secondo la quale

- La Centrale di committenza è la necessaria destinataria di un ricorso avverso gli atti da lei emessi

- L'unico provvedimento di aggiudicazione da impugnare è quello adottato dalla Centrale di committenza e non quello eventualmente adottato dal singolo Comune aderente

- *“La **centrale** di **committenza** unica è, ai sensi dell'art. 3 commi 24 e 34, d.lg. n. 163 del 2006, « amministrazione aggiudicatrice » e in quanto tale necessaria destinataria della notifica del ricorso avverso gli atti da essa emessi, in quanto soggetto responsabile della gara. I soggetti che aderiscono alla convenzione che istituisce la **centrale** unica di **committenza** sono meri beneficiari della procedura indetta ed espletata da quest'ultima e sono vincolati alle vicende anche giudiziarie della gara, sicchè, mentre gli effetti e i risultati di questa sono loro imputati, l'imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, non può che ricadere sulla **centrale** di **committenza**, contraddittore necessario dello stesso, in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa. Ne discende che, rapportato al caso concreto, l'unico provvedimento di aggiudicazione che necessitava di impugnazione nei termini, era quello emesso dalla SUA e non la presa in carico degli effetti della procedura di affidamento da parte del Comune*” (T.A.R. Napoli (Campania) sez. IV 30/04/2015 n. 2456)

- Con riferimento all’Accordo Consortile» si rammenta che:

- Secondo un’interpretazione oramai pacifica il termine “accordo consortile” riportato nell’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisce una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000

- Ciò trova conferma anche nelle pronunce della Corte dei Conti, sez. reg. controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013 e della Corte dei Conti sez. reg. controllo Lazio, delib.138/2013/PAR del 26 giugno 2013.

- In sostanza l'espressione "*accordi consortili*" deve essere intesa:

- non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000)

- bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza senza la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese

Il partenariato debole

- Si ha quando le stazioni appaltanti conferiscono, delegando le rispettive funzioni amministrative, ad una stazione appaltante (la c.d. capofila) il ruolo di Centrale di committenza (ad es. il PLUS).

- In questi casi la veste di Centrale di committenza è assunta da una delle stazioni appaltanti

- La centrale di committenza si atteggia come un modulo organizzativo, privo però di autonoma soggettività.

- Una parte della giurisprudenza ritiene che in tali casi si parli di delegazione intersoggettiva

- Con il partenariato debole infatti

- Vi sarebbe un mero modulo organizzativo privo di una propria individualità, che agisce volta per volta per conto degli altri enti associati

- Vi sarebbe un delegato che agisce in nome e per conto del delegante e pertanto devono essere escluse le responsabilità e la legittimazione passiva esclusiva del delegato

- In caso di contenzioso dovranno quindi risponderne le singole amministrazioni aderenti

- La centrale di committenza non costituisce infatti un centro esclusivo di imputazione dei rapporti intercorrenti con le imprese concorrenti nelle gara pubbliche, né con l'imprese aggiudicatarie di appalti pubblici

- «*Nella procedura di gara in esame, l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 22 di Acqui Terme, Novi Ligure ed Ovada era individuata come Amministrazione "capofila" delle Aziende Sanitarie del quadrante n. 4 sud-est della Regione Piemonte. Rileva il Collegio che il quadrante va qualificato solo come un modulo organizzatorio, ossia uno strumento di raccordo tra Amministrazioni privo di una propria individualità, e non un centro formale di imputazione autonomo, con la conseguenza che gli atti della procedura vanno imputati non solo alla "capofila", ma anche alle altre amministrazioni che lo compongono*» (Cons. St., Sez. V, 19 aprile 2007, n. 1800; nonché T.A.R. sez. I Salerno , Campania 25/03/2014 n. 597; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 10 febbraio 2009, n. 291).

- Conferma anche la recente giurisprudenza

- “*Ritenuto che, anche secondo taluna dottrina e giurisprudenza apparentemente favorevole alla tesi di parte ricorrente, che ha configurato la centrale di committenza come "modulo organizzativo e strumento di raccordo tra Amministrazioni privo di una propria individualità e non centro formale di imputazione autonoma", gli atti della procedura vanno imputati "non solo" alla capofila , ma anche alle altre Amministrazioni che lo compongono, che dovranno singolarmente formalizzare il rapporto con l'aggiudicatario mediante la redazione di appositi contratti, così imponendo comunque la notifica quantomeno "anche" alla centrale di committenza*” (Tar Abruzzo L’Aquila, sezione I, sentenza 16 ottobre 2014, n. 721)

Le Province

- La legge n. 56/2014 (cosiddetta legge Delrio) prevede al comma 88 che

-“*La provincia puo' altresi', d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive*”

I rapporti tra Enti aderenti e Centrale unica di committenza aggiudicatrice

- Alla stazione appaltante centralizzata spetta la fase che va dal bando all'aggiudicazione definitiva della gara

- Rimangono di competenza degli Enti locali:

-la fase ("a monte") della programmazione e della scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire

- la fase (“a valle”) della stipulazione del contratto (salvo espressa delega anche di questa fase)

- la fase dell’esecuzione del contratto (la Centrale di committenza svolge comunque il ruolo di supervisore, effettua controlli a campione)

- Nello specifico rientrano nella fase “a monte” della procedura

-tutti gli atti relativi alla programmazione dei fabbisogni

-all’individuazione dell’oggetto del contratto

-fino all’approvazione della determinazione a contrattare (ex art. 192 del Tuel)

-La nomina del RUP

-La redazione del Capitolato Speciale

- Rientrano nella fase “a valle”

- La stipulazione del contratto (salvo espressa delega anche di questa fase)
- La nomina del Direttore dei lavori o dell’esecuzione
- La consegna dell’appalto e la regolarità nell’esecuzione del contratto

- La fase di competenza della Centrale di committenza

- procedere alla stesura e pubblicazione del bando di gara e del disciplinare

- nominare la commissione di gara

- ricevere i plichi

- svolgere la procedura di evidenza pubblica

- effettuare le verifiche di anomalia dell’offerta
- procedere all’aggiudicazione provvisoria
- fare le verifiche dei requisiti e procedere all’aggiudicazione definitiva
- effettuare le comunicazioni previste dall’art. 79 del codice.

- Altri elementi importanti sul contenuto dei rapporti tra centrali di committenza ed enti che vi aderiscono si ricavano nel DPCM 30.6.2011 (decreto di attuazione dell'articolo 13 della legge 136/2010, recante il piano straordinario contro le mafie)

- Più specificatamente nell’art. 4 del suddetto regolamento si legge che la S.U.A. cura la gestione delle procedura di gara e in particolare svolge una serie di attività, espressamente elencate:

- a) collabora con l’ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso debba garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;

- b) concorda con l’ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;

- c) collabora nella redazione del capitolato speciale;

- d) definisce, in collaborazione con l’ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;

- e) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;

- f) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;

- g) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

- h) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- i) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

- l) collabora con l’ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;

- Riassumendo:

- Gli Enti aderenti hanno completa autonomia nella scelta del lavoro, servizio o fornitura da acquisire, del tipo di appalto da affidare, del suo importo, delle modalità di esecuzione, ed utilizzano la Centrale di committenza come “braccio operativo”, delegandole la gestione della procedura di gara fino all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed alla comunicazione degli esiti della gara. A seguito di questa fase i Comuni interessati procederanno a stipulare il contratto con l’aggiudicatario ed a curare tutta la fase relativa alla sua esecuzione.

IL R.U.P.

- **Ai sensi dell'Art. 274 del D.P.R. 207/2010 «Responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza»**

- «*Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che effettuano acquisti facendo ricorso a centrali di committenza nominano per ciascuno dei detti acquisti un responsabile del procedimento, oltre all'eventuale direttore dell'esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni. Le centrali di committenza, previa sottoscrizione di appositi protocolli di intesa per il collegamento informatico con l'Osservatorio, acquisiscono in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase di esecuzione del contratto, anche in relazione a quanto stabilito al riguardo nelle disposizioni di cui al titolo IV*»

- In sintesi:

- Il RUP viene nominato dai singoli enti aderenti

- Il Direttore dell'esecuzione viene nominato dai singoli enti aderenti

- La Centrale di committenza acquisisce le informazioni in ordine all'esecuzione del contratto tramite l'Osservatorio (fino alla stipulazione dei protocolli di intesa queste informazioni verranno date dal RUP della stazione appaltante)

- **Il R.U.P. della Centrale di committenza**

- E’ discusso se la Centrale di committenza debba nominare un proprio RUP

- Ciò si desumerebbe dall’art. art. 357 comma 30 «Norme transitorie» del D.P.R. 207/2010

- *«In relazione all’articolo 274, comma 1, secondo periodo, sino alla sottoscrizione dei protocolli di intesa, **il responsabile del procedimento della stazione appaltante fornisce al responsabile del procedimento della centrale di committenza** dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione del contratto, anche in relazione a quanto stabilito al riguardo nelle disposizioni di cui al titolo IV»*

- Parrebbe quindi che per ogni procedura per l'affidamento di servizi e forniture avviata dalla Centrale di committenza per conto di un Ente dovrà essere nominato il RUP

- Nulla è previsto invece per l'affidamento dei lavori pubblici

- Secondo un indirizzo occorrerà prevedere un meccanismo di raccordo tra la Centrale di committenza ed il responsabile unico del procedimento (nominato dal singolo comune) il quale sarà anche responsabile del procedimento di gara

- Secondo un orientamento la nomina di un RUP della Centrale di committenza sembrerebbe essere necessaria anche virtù dell'entrata in vigore della Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'AVCP

- Secondo la Deliberazione n. 111 Adunanza del 20 dicembre 2012 dell'AVCP

- Il RUP contestualmente all'acquisizione del CIG specifica in AVC*PASS* i requisiti speciali di partecipazione alla procedura e i relativi documenti di comprova

- Il RUP inoltre indica contestualmente i soggetti abilitati a compiere le verifiche.

- Soltanto il RUP ed il soggetto incaricato della verifica possono entrare nel sistema e richiedere la verifica dei requisiti generali e speciali

- Secondo un contrario e prevalente orientamento

- Si dovrebbe distinguere tra:

- Responsabile del procedimento ex art. 10 D.Lgs. 163/2006: nominato dall'amministrazione aderente alla Centrale di committenza con competenze e funzioni ex art.10 del D.Lgs. n.163/2006

- Responsabile della procedura di gara espletata dalla Centrale: con il compito esclusivo di gestire e dare esecuzione al sub-procedimento amministrativo affidato alla Centrale di committenza

- La diversità di funzioni e compiti tra responsabile unico del procedimento nominato dall'amministrazione aderente e responsabile del procedimento della Centrale di committenza si desumerebbe anche dalla disciplina prevista per la Stazione Unica appaltante.

- L'art. 4, comma 1, lett. a), D.P.C.M. del 30.06.2011 prevede, ad esempio, che

- *«debbano essere regolamentati i rapporti e le modalità di comunicazione tra il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed il responsabile del procedimento della SUA ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241"*

- Tale modello organizzativo ha trovato conferma anche in dottrina la quale afferma (nel caso di specie veniva analizzata la costituzione della Centrale tramite convenzione) che:

- A. Il Responsabile della centrale di committenza è il funzionario responsabile **dell'ufficio comune** (ufficio unico) *ovvero* il responsabile **dell'ufficio delegato** (delega di funzioni)

- B. Il Responsabile unico del procedimento di affidamento di un contratto pubblico è il funzionario apicale del Comune proponente l'appalto di lavori, servizi e forniture

- C. Le attività di gara vengono espletate dai singoli funzionari/dipendenti dell'ufficio comune ovvero dell'ufficio delegato (Dossier IFEL/ANCI 2015)

- Anche l'Anac (con Determinazione n. 11 del 23 settembre 2015) condivide quest'ultimo modello precisando che

- "*L'individuazione del RUP debba essere differentemente modulata in rapporto al ruolo esercitato dalla struttura che svolge le attività di committenza (sia esso un comune capofila o una struttura dedicata*)"

- L’Anac prevede dunque che

- 1) In caso di soggetto che gestisce una singola gara su richiesta di uno specifico comune (ciò che è più frequente e probabile nell’ambito dei lavori, che sono centralizzabili ma più difficilmente aggregabili)

- Il RUP deve essere nominato dal singolo Comune aderente tra i propri dipendenti e svolgere i compiti previsti nella fase precedente e successiva allo svolgimento della gara

- “*L’individuazione del RUP da parte del singolo comune dovrà sicuramente avvenire per le fasi di propria competenza (progettazione ed esecuzione)”*

- Il RUP potrà essere designato dalla Centrale di committenza per svolgere i suoi compiti anche nella fase relativa allo svolgimento della gara

- "*In ossequio al principio di unicità del RUP per le diverse fasi, lo stesso potrà essere designato, in seno al modulo aggregativo per la gestione della gara, secondo le modalità più consone, in base all'ordinamento del personale, al caso e per il tempo necessario all'espletamento della medesima gara. In tale ipotesi il RUP dovrà profilarsi sui sistemi dell'Autorità anche come RUP del modulo aggregativo per cui gestisce la procedura di gara e in relazione ai relativi centri di costo, specificando di volta in volta per conto di quale soggetto (comune o modulo aggregativo) agisce. In tal modo, il medesimo RUP curerà gli altri adempimenti di legge che riguardano l'acquisizione del CIG, le comunicazioni dell'art. 7 comma 8 del Codice. La verifica dei requisiti sul sistema AVCpass seguirà le regole di cui alla deliberazione n. 111/2012 e ss.ii.mm., e il versamento del contributo di gara all'Autorità sarà disposto dal modulo aggregativo che bandisce la gara*"

- Il responsabile del procedimento pertanto dovrà:
- Svolgere tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture di beni previste dal d.lgs. n. 163/2006, con riferimento al singolo Comune aderente alla Centrale;
- Svolgere tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010;
- Correlarsi al Responsabile della Centrale unica di committenza per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;

- Intervenire nella fase relativa all'affidamento, rispettivamente di servizi o beni e di lavori, svolgendo presso la Centrale unica di committenza le seguenti attività:

- acquisizione del codice identificativo gara (CIG);

- realizzazione di tutte le attività richieste dall'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, nonché dagli articoli 9-10 (per acquisizioni di lavori) e 272-273 (per acquisizioni di servizi o beni) del d.P.R. n. 207/2010;

- svolgimento delle operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006 (salvo delega alla Commissione di gara);

- realizzazione di tutte le attività ausiliarie al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione;

- gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del Procedimento (RdP) nell'ambito delle procedure di avvio della gara, di verifica, anche tramite sistema AVCPass, dei requisiti dell'aggiudicatario e di altri operatori economici a seguito di aggiudicazione, nonché di acquisizione del fascicolo informatico gestite mediante il sistema AVCPass;

- Il RUP svolge inoltre:

- Tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa a favore dell'ANAC;

- I compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni;

- Tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare

- 2) In caso di soggetto che gestisce le procedure riguardanti più o tutti i Comuni aderenti all’accordo (acquisto aggregato)

- L’Anac si riferisce in questo caso ad un acquisto aggregato, secondo lo schema della convezione o dell’accordo quadro (stipulati dall’entità che svolge attività di committenza in qualità di organismo di raccordo dei fabbisogni) cui aderiscono i singoli comuni

- In tali casi se la Centrale di Committenza è stata creata tramite convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000

- I Comuni dovrebbero individuare un RUP ai sensi dell'art. 274 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e tra questi, mediante accordo tra i diversi comuni, dovrebbe essere scelto e designato il RUP che presso l'organo comune o il comune capofila svolga le relative funzioni per la fase della procedura di gara.

- Se invece la Centrale di committenza è stata costituita dall'Unione dei Comuni o altro centro autonomo di imputazione
- Il RUP sarà individuato, per la sola fase di gara, direttamente dalla Centrale di committenza

- L’Anac precisa che

- “*Successivamente alla gara i RUP dei singoli comuni individuati ex art. 274 d.P.R. n. 207/2010 seguono la fase esecutiva, laddove non sia obbligatoria la nomina di un direttore dell’esecuzione diverso dal RUP, in conformità alla normativa vigente. Per quanto riguarda l’acquisizione del CIG, il sistema informatico dell’Autorità prevede già la possibilità di acquisire dei CIG derivati, al momento dell’adesione alla convenzione o all’accordo quadro, rispetto al CIG padre attribuito a questi ultimi e richiesto dal RUP che gestisce la fase di gara. Per la comunicazione dei dati ex art. 7 comma 8 del Codice, i RUP comunicheranno i dati concernenti la fase di riferimento*”

- 3) In caso di soggetto che gestisce la gara su richiesta di due o più comuni aggregando più interventi volti a soddisfare le esigenze di ognuno in un unico intervento, che risulterà programmato, progettato, affidato e realizzato per loro conto

- Vi sarà un unico RUP individuato di norma dalla Centrale di committenza che gestisce la gara (che per sua stessa funzione difficilmente potrà essere un mero organo di una forma associativa non strutturata)

- L’ANAC spiega al riguardo che

- “*in tale ipotesi il RUP sarà, di regola, individuato tra i dipendenti in servizio presso la medesima oppure, in caso di carenza in organico, potrebbe essere assegnato alla struttura un dipendente dei comuni interessati, previa intesa e nel rispetto del principio di rotazione e di competenza tecnica con riferimento agli acquisti che man mano si succedono nel tempo. Resta fermo che anche in tal caso il RUP dovrà profilarsi sui sistemi dell’Autorità anche come RUP del modulo aggregativo per cui gestisce la procedura di gara. In tal modo individuato, egli, provvederà agli adempimenti relativi all’acquisizione del CIG nonché alla comunicazione dei dati ex art. 7 comma 8 del Codice. La verifica dei requisiti sul sistema AVCpass e il versamento del contributo di gara seguiranno le regole sopra già richiamate*”

- Il Presidente della Commissione o del seggio di gara

- Si è detto che il compito principale della Centrale di committenza sia quello di gestire la procedura della gara

- Ci si è posti però il dubbio in ordine al soggetto che debba presiedere il seggio di gara o la Commissione di gara.

- Le opzioni sono diverse:

- il Dirigente della Centrale di committenza (o il responsabile del servizio facente funzioni)

- Il Dirigente del Comune destinatario dell'appalto (o il responsabile del servizio facente funzioni)

- Il Responsabile della procedura della Centrale di Committenza

- Il RUP del Comune destinatario dell'appalto

- Sul punto vi era una situazione incerta perché

- Secondo un orientamento

- La nomina a Presidente del seggio o della Commissione del RUP e/o Dirigente del Comune aderente sarebbe ammissibile non essendoci nessun divieto normativo al riguardo

- Secondo il contrario orientamento

- Tale possibilità sarebbe incoerente con la funzione della Centrale di committenza, dal momento che la procedura di gara non verrebbe più gestita da quest'ultima ma dal Comune aderente tramite il R.U.P. o il Dirigente da lui nominato.

- La giurisprudenza si è recentemente pronunciata con riferimento al soggetto competente a presiedere la Commissione di gara

- Affermando che la Commissione di gara potrà essere presieduta da un dirigente appartenente al Comune destinatario dell'appalto gestito dalla Centrale

- Secondo il Consiglio di Stato infatti

- L'art. 84 del Codice che vincola alla nomina come Presidente della Commissione un dirigente o un funzionario con funzioni apicali della stazione appaltante, sarebbe concepita e formulata con riferimento ad un modello in cui l'amministrazione appaltante gestisce anche la procedura

- Mentre non sarebbe adattabile a moduli organizzativi in cui le procedure vengano gestite da amministrazioni diverse da quelle contraenti, come le centrali di committenza

- L'art.84, comma 3 del Codice deve essere dunque interpretato in ossequio a criteri ermeneutici teleologici, più che letterali

- Motivo per cui

- «*il Presidente della Commissione può essere scelto anche (meglio: deve essere scelto) tra i dirigenti o tra i funzionari della diversa (rispetto a quella che gestisce la gara) amministrazione in favore della quale sarà resa la prestazione contrattuale dovuta dall'impresa selezionata e nell'interesse della quale la centrale di committenza ha amministrato la gara (come già ritenuto per la centrale di committenza della Regione Lazio da Cons. St., sez. III, 28 marzo 2014, n.1498)*»
- *«Il Presidente della Commissione così selezionato, infatti, garantisce sia l'effetto di risparmio (non avendo titolo ad alcun compenso per quell'attività), sia quello di trasparenza (in quanto incardinato nell'amministrazione beneficiaria finale della prestazione dovuta dall'impresa selezionata e, quindi, si presume, esclusivamente portatore dell'interesse pubblico alla corretta gestione della procedura competitiva» (*Consiglio di Stato Sez. III 12/12/2014 n. 6139; Consiglio di Stato Sez. III 12/12/2014 n. 6114; *Consiglio di Stato Sez. III, 28 marzo 2014, n.1498)*

- In sostanza secondo il citato orientamento giurisprudenziale la Centrale di Committenza potrà avere due opzioni:

In caso di nomina della Commissione

- Nominare Presidente della Commissione di gara il Dirigente responsabile della Centrale di Committenza

Oppure

- Nominare Presidente della Commissione di gara il Dirigente del Comune beneficiario dell'appalto

In caso di utilizzo del seggio del seggio di gara

-Il seggio potrà essere presieduto dal Dirigente responsabile della Centrale di Committenza o da un funzionario della Centrale di Committenza

Oppure

-Il seggio potrà essere presieduto dal RUP nominato dal Comune aderente

- In ordine alla possibilità per il RUP del Comune aderente di presiedere il seggio di gara si è espresso favorevolmente anche l'ANAC secondo la quale

- "*In ossequio al principio di unicità del RUP per le diverse fasi, lo stesso potrà essere designato, in seno al modulo aggregativo per la gestione della gara, secondo le modalità più consone, in base all'ordinamento del personale, al caso e per il tempo necessario all'espletamento della medesima gara*" **(ANAC Determinazione n. 11 del 23 settembre 2015)**

- Le deroghe all’obbligo di utilizzo delle centrali di committenza

➢ Ambito oggettivo di applicazione (ANAC Determinazione n. 11 del 23 settembre 2015; Determinazione n. 3 del 25.02.2015)

➢ Gli affidamenti tramite Centrali di Committenza riguardano:

- Lavori, servizi e forniture nei settori ordinari

- Lavori, servizi e forniture nei settori speciali

- Servizi di architettura e di ingegneria

- Concessione di lavori pubblici ex art. 142 ss Codice

- Non vi rientrano invece:

- I lavori, servizi e forniture esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice ai sensi degli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 del D.Lgs. 163/2006 (ivi compresi i servizi di cui all' Allegato IIB)

- Le concessioni di servizi ex art. 30 del Codice

- Ulteriori deroghe: gli affidamenti sotto i 40.000 euro per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti

- Inizialmente, visto il silenzio del legislatore, la giurisprudenza stabiliva che gli enti locali avrebbero potuto evitare di ricorrere alla centrale di committenza

- In caso di amministrazione diretta

- In casi di affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000

- In tale senso la Corte di Conti del Piemonte

- *«Si ritiene, invece, che possano escludersi dalla gestione obbligatoria in capo alle centrali uniche di committenza, le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta. In tale ipotesi le acquisizioni sono effettuate con strumenti propri o appositamente acquistati o noleggiati dall'amministrazione, e con personale proprio della stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. Si tratta, pertanto, di fattispecie non pienamente compatibili con il ricorso a una centrale di committenza e comunque, in assenza di vere e proprie procedure concorrenziali non rispondenti alla ratio della norma che, come già più volte rilevato, è quella di ottenere risparmi di spesa riducendo i costi di gestione delle procedure negoziali attraverso la concentrazione delle stesse»* **(Corte conti – sez. contr. Piemonte – parere 6 luglio 2012 n. 271; Corte conti – sez. contr. Lazio – parere 26 giugno 2013 n. 139)**

- *«Per le stesse ragioni sembrano da escludere dall'obbligo di legge in esame, anche le ipotesi eccezionali di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle previste all'art. 125, comma 8 e comma 11 del codice dei contratti pubblici, che, rispettivamente, per lavori, ovvero servizi o forniture, inferiori a quarantamila euro, consentono l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento»* **(Corte conti – sez. contr. Piemonte – parere 6 luglio 2012 n. 271)**

- In senso conforme si era espressa anche la Corte dei Conti Lombardia

- La Corte chiarisce che

- *«operando una lettura complessiva dell'articolo 33, comma 3 bis, del codice dei contratti, coordinato con il citato comma 450, si deve affermare che il ricorso ad un'unica centrale di committenza è obbligatorio per tutte le procedure concorsuali relative ad appalti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché per gli acquisti in economia di importo superiore ad € 40.000,00 mediante cottimo fiduciario e non invece per gli acquisti, mediante medesima procedura, di importo inferiore e per quelli mediante amministrazione diretta»* ***(Corte conti – sez. contr. Lombardia – 23 luglio 2013 n. 165)***

- Il Legislatore era intervenuto codificando i citati orientamenti giurisprudenziali con l'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014)

- All’art. 33 comma 3-bis veniva aggiunto il seguente periodo

- *«….Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell’articolo 125»*

- Con l’entrata in vigore del D.L. 66/2014 il periodo appena introdotto è stato abrogato

- «Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163 e' sostituito dal seguente: *3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento» (art. 9 comma 4 D.L. 66/2014)*

- Con l'entrata in vigore dell'art. 23-ter D.L. 90/2014 (convertito dalla Legge 114/2014) il legislatore ha eliminato qualsiasi dubbio

- Prevedendo la deroga soltanto per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti

- «*I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro*»

- Il D.L. 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014 ha introdotto ulteriori nuove deroghe

- Il comma 3-bis dell'articolo 33 del codice non si applica

- alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle localita' indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77) (ABRUZZO)

- alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle localita' indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1º agosto 2012, n. 122 (Emilia Romagna)

- Un’ulteriore deroga è data dall’obbligo di acquistare beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici gestiti da

- Consip di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488

- MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) di cui all’articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

- Soggetti aggregatori

- Il comma 3-bis dell’art. 33 prevede che :

- *In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento»*

- In sostanza i soggetti che non centralizzano gli acquisti sono obbligati ad utilizzare le convenzioni Consip ovvero il mercato elettronico gestito dal MEPA o dai soggetti aggregatori

- Ma quali sono i beni e servizi che devono essere acquistati tramite Consip o Mepa?

  - Acquisti Mepa

- Devono essere obbligatoriamente acquistati tutti i beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (€ 207.000) presenti nel catalogo MEPA

- Acquisti Consip

- Art. 1 COMMA 449 legge 27 dicembre 2006, n. 296

- *«Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388* ***tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche,*** *ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,* ***sono tenute*** *ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro…».*

- *Segue…*

- ***«….Le restanti amministrazioni pubbliche*** *di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,* ***possono ricorrere*** *alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A»*

- Ne consegue che

- I comuni non capoluogo che non hanno aderito ad una Centrale di committenza possono continuare ad effettuare direttamente i propri acquisti utilizzando gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP e dai soggetti aggregatori

- Ma anche i comuni non capoluogo che hanno costituito o aderito ad una Centrale di committenza dovranno continuare ad effettuare direttamente i propri acquisti utilizzando gli strumenti elettronici

- La Corte dei Conti infatti ha ribadito che

- «*la possibilità di acquisire beni e servizi fuori dei mercati elettronici residua solo nell´ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi"; oppure, laddove tali beni pur disponibili, " si appalesino –per mancanza di qualità essenziali- inidonei rispetto alle necessità dell´amministrazione procedente. L´avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse da quelle previste dal novellato art. 1, comma 450, da parte dei comuni di qualsivoglia dimensione demografica, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al MePa, inficerà il contratto ai sensi del disposto dell´art. 1, comma 1 del d.l. 95/2012 comportando le connesse responsabilità*»

- I soggetti aggregatori

- L’art. 9 del D.L. 66/2014 prevede che presso l’Autorità di Vigilanza verrà istituito l’elenco dei soggetti aggregatori

- I soggetti aggregatori sono costituiti da

- Consip spa

- Una centrale di committenza per ciascuna regione

- *«una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»*

- Ai sensi dell'art. 1 comma 455 L. 296/2006 «*Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio»*

- L’art. 9 comma 5 del D.L. 66/2014 prevede che

- Le Regioni prive di una Centrale di committenza la costituiscano entro il 31 dicembre 2014

- In alternativa: le regioni potranno stipulare con Consip S.p.A. apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolgerà attivita' di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale

- Oltre a Consip e alle Centrali di committenza regionali il legislatore prevede che possano far parte dei soggetti aggregatori anche

  - Le Centrali di committenza costituite ai sensi dell’art. 33 del Codice

- Queste Centrali di committenza potranno tuttavia rientrare tra i soggetti aggregatori a condizione che

  - Richiedano l’iscrizione all’Autorità di Vigilanza

  - Siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione (da determinarsi con apposito Decreto)

- L’ANAC ha definito il soggetto aggregatore

- *«…una centrale di committenza “qualificata” ed “abilitata” (ex lege o tramite preventiva valutazione dell’A.N.AC. e successiva iscrizione nell’apposito elenco) all’approvvigionamento di lavori, beni e servizi per conto dei soggetti che se ne avvalgono»*

- L’art. 9 del D.L. 66/2014 stabilisce che i requisiti individuati dal Decreto riguarderanno

- il carattere di stabilita' dell'attivita' di centralizzazione

- i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda.

- In ogni caso i soggetti aggregatori non potranno essere complessivamente più di 35

- Con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 11 novembre 2014 (Pubblicato in G.U. il 20.01.2015) sono stati individuati i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori

- Possono chiedere l’iscrizione (art. 2)

- Le citta' metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156

- Le province;

- Le associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attivita' ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- I soggetti precedentemente indicati devono aver svolto l’attività di centrale di committenza

- con carattere di stabilita ‘

- mediante un'organizzazione dedicata allo svolgimento dell'attivita' di centrale di committenza

- per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti locali

- I predetti soggetti devono ai fini dell’iscrizione (Art. 2)

- Avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia nei tre anni solari precedenti la richiesta

- Il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000 di euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno

- In sede di prima attuazione del presente decreto, rileva ai fini del possesso del requisito il triennio 2011-2012-2013.

- Per determinare il valore delle procedure si terrà conto delle procedure avviate:

- a) dagli enti locali rientranti nell'area territoriale della citta' metropolitana e delle province (per le citta metropolitane e le province);

- b) dai singoli enti locali facenti parte dell'associazione, unione, consorzio o accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attivita'

Procedimento di iscrizione all’elenco

- Il DPCM 11 Novembre 2014 ha previsto che:

- L'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le modalita' operative per la presentazione delle richieste di iscrizione all'elenco.

- I soggetti in possesso dei requisiti, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della determinazione di cui al comma 1, inviano all'ANAC la richiesta di iscrizione all'elenco

- L’elenco viene aggiornato ogni tre anni: i soggetti iscritti che intendono mantenere l’iscrizione e quelli non iscritti che voglio iscriversi devono presentare apposita istanza

- Scaduto il termine per la presentazione delle richieste di cui

- l'ANAC procede alla verifica del possesso dei requisiti attraverso l'interrogazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici

- L'Autorita' procede, sentita la Conferenza Unificata, all'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori richiedenti secondo un ordine decrescente basato sul piu' alto valore complessivo delle procedure avviate fino al raggiungimento del numero massimo complessivo dei soggetti aggregatori

- Con Determinazione n. 2 dell’ 11 febbraio 2015 l’ANAC ha dato attuazione all’art. 3 del DPCM 11 novembre 2015.

-

- Con Delibera del 23 Luglio 2015 l'Anac ha iscritto nell'elenco i seguenti soggetti aggregatori:

- Consip SpA ;

- per la Regione Abruzzo: Stazione Unica Appaltante Abruzzo;

- per la Regione Basilicata: Stazione Unica Appaltante Basilicata; Autorità Nazionale Anticorruzione 2

- per la Regione Calabria: Stazione Unica Appaltante Calabria;

- per la Regione Campania: So.Re.Sa. S.p.a.;

- per la Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale Intercent-ER;
- per la Regione Friuli Venezia Giulia: Servizio centrale unica di committenza - Dir. centrale funzione pubblica;
- per la Regione Lazio: Direzione Centrale acquisti della Regione Lazio;
- per la Regione Liguria: Stazione Unica Appaltante Liguria;
- per la Regione Lombardia: ARCA S.p.a.;
- per la Regione Marche: Stazione Unica Appaltante Marche;
- per la Regione Molise: Servizio regionale Centrale Unica di Committenza del Molise;

- per la Regione Piemonte: SCR – Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a.;
- per la Regione Puglia: InnovaPuglia S.p.a.;
- **per la Regione Sardegna: Servizio provveditorato - Dir. Gen. enti locali e finanze**;
- per la Regione Sicilia: Centrale Unica di Committenza regionale;
- per la Regione Toscana: Regione Toscana - Dir. Gen. Organizzazione - Settore Contratti;
- per la Regione Umbria: CRAS – Centrale Regionale per gli Acquisiti in Sanità;

- per la Regione Valle d’Aosta: IN.VA. S.p.a.;
- per la Regione Veneto: CRAV – Centrale Regionale Acquisti per la Regione Veneto;
- per la Provincia Autonoma di Bolzano: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- per la Provincia Autonoma di Trento: Agenzia provinciale per gli appalti e contratti;
- Città metropolitana di Bari;
- Città metropolitana di Bologna;

- Città metropolitana di Catania;
- Città metropolitana di Firenze;
- Città metropolitana di Genova;
- Città metropolitana di Milano,
- Città metropolitana di Napoli;
- Città metropolitana di Roma capitale;
- Città metropolitana di Torino;
- Provincia di Perugia;
- Provincia di Vicenza;
- Consorzio CEV

- I compiti dei soggetti aggregatori

- I soggetti aggregatori possono svolgere i compiti di centrale di committenza per i comuni non capoluogo di Provincia

- Essi svolgono, inoltre, anche la funzione di centrali di acquisto di beni e servizi per altre amministrazioni.

- Al riguardo l’art. 9 del d.l. 24 aprile 2014 n. 66 stabilisce che un DPCM (da emanarsi annualmente) dovrà individuare

- le categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, nonche ‘ loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono, rispettivamente, a Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure

- Non sono soggetti a tale obbligo: I Comuni e gli enti locali in genere

- L’art. 9 del d.l. 24 aprile 2014 n. 66 rimanda inoltre all’emanazione di un altro DPCM che stabilirà più precisamente compiti, attivita' e modalita' operative

- E’ prevista tuttavia la costituzione di un Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attivita' svolte dai soggetti aggregatori (10 milioni di euro per il 2015 - 20 milioni di euro per il 2016.

- I rapporti tra SUA e Soggetti aggregatori

- L'ANAC con Determinazione n. 3/2015 ha definito le similitudini e le differenza tra i due soggetti osservando che:

- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.p.c.m. 30 giugno 2011 «*la SUA ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'art. 3, comma 34, d. lgs. 163/2006, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'art. 33 d. lgs. 163/2006, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale*»

- La SUA avrebbe quindi natura di centrale di committenza

- Alla SUA si applicherebbe anche l'art. 33 comma 3 motivo per cui sarebbe ammissibile che il provveditorato svolga le funzioni di SUA per l'affidamento di lavori pubblici

- «*Tale ricostruzione è confermata dallo stesso art. 2, comma 1, d.p.c.m. 30 giugno 2011, che riconosce la possibilità di avvalersi del disposto di cui all'art. 33, comma 3, e, quindi, di affidare al provveditorato le funzioni di SUA, a tutti i soggetti legittimati a costituire una SUA (le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, ecc.)*»

- Anche il soggetto aggregatore è una centrale di committenza seppure qualificata

- «*la nozione di soggetto aggregatore presuppone, quanto a funzione, quella di centrale di committenza, ma nel contempo la supera, costituendo la prima una forma evoluta della seconda, in quanto si tratta di centrale di committenza "qualificata" ed "abilitata" (ex lege o tramite preventiva valutazione dell'A.N.AC. e successiva iscrizione nell'apposito elenco) all'approvvigionamento di lavori, beni e servizi per conto dei soggetti che se ne avvalgono. Pertanto, pur con la precisazione appena evidenziata, si può ritenere che il soggetto aggregatore sia una centrale di committenza*»

- In sostanza la SUA ed i soggetti aggregatori hanno in comune il fatto di essere delle Centrali di Committenza

- Le Unioni dei Comuni o Comuni in convenzione potranno utilizzare la SUA non soggetto aggregatore soltanto quando viene costituita presso i provveditorati e per l'affidamento di lavori pubblici

- *«..il comma 3, dell'art. 33, non fa altro che specificare una modalità alternativa, ma equivalente, rispetto alla possibilità contenuta nel comma 1, vale a dire: le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante per l'acquisizione di lavori o ad una centrale di committenza oppure conferirle ai provveditorati. Ciò induce a ritenere che, sicuramente per i lavori, si possa adempiere alla previsione di cui al citato art. 33, comma 3-bis, attraverso il conferimento da parte di un'unione di comuni o di un accordo consortile tra più comuni delle funzioni di stazione appaltante al provveditorato, eventualmente già individuato anche come soggetto che svolge le funzioni di SUA»*

- La centralizzazione della committenza nelle nuove Direttive sugli Appalti Pubblici

- Nell’anno 2014 sono state adottate in materia di appalti tre Direttive europee in sostituzione delle preesistenti

- DIRETTIVA APPALTI 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (del 26 febbraio 2014)

- DIRETTIVA SETTORI ESCLUSI 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (del 26 febbraio 2014)

- DIRETTIVA CONCESSIONI 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (del 26 febbraio 2014)

- Il termine di recepimento delle predette Direttive è pari a 24 mesi dalla loro pubblicazione

- Il termine risulta essere il 18 aprile 2016

- Tuttavia, ai sensi dell'all'articolo 31, della legge 234/2012 (in base al quale in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive) il Governo dovrebbe adottare il decreto legislativo entro il 18 febbraio 2016.

- La Direttiva Appalti (Dir. 2014/24/UE) dedica diversi *consideranda,* riflessioni e raccomandazioni sul fenomeno della centralizzazione della committenza

- Cons. 69: «*Le centrali di committenza sono incaricate di procedere ad acquisti, gestire i sistemi dinamici di acquisizione o aggiudicare appalti pubblici/concludere accordi quadro destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici, con o senza remunerazione*»

- Sempre il Considerando 69 individua due modalità con cui possono operare le centrali di committenza: attività diretta come centri di acquisto o attività indiretta, come intermediari, mediante aggiudicazione di contratti (accordi quadro) o realizzazione di sistemi dinamici di acquisizione ai quali le amministrazioni aggiudicatrici possono aderire

- *«Occorre pertanto prevedere una definizione a livello di Unione delle centrali di committenza destinata alle amministrazioni aggiudicatrici e precisare che le centrali di committenza operano in due modi diversi. Dovrebbero, in primo luogo, essere in grado di agire come grossisti comprando, immagazzinando e rivendendo o, in secondo luogo, dovrebbero poter agire come intermediari, aggiudicando appalti, gestendo sistemi dinamici di acquisizione o concludendo accordi quadro ad uso delle amministrazioni aggiudicatrici. Tale ruolo di intermediari potrebbe, in alcuni casi, essere svolto espletando autonomamente le pertinenti procedure di aggiudicazione, senza istruzioni particolareggiate delle amministrazioni aggiudicatrici interessate o, in altri casi, attuando le pertinenti procedure di aggiudicazione secondo le istruzioni delle amministrazioni aggiudicatrici interessate, a loro nome e per loro conto»*

- Dà indicazioni sulla ripartizione di responsabilità tra la centrale di committenza e l'amministrazione aggiudicatrice

- *«Occorre inoltre stabilire regole per ripartire tra la centrale di committenza e le amministrazioni aggiudicatrici che ad essa fanno direttamente o indirettamente ricorso la responsabilità di vigilare sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Nel caso in cui la responsabilità esclusiva per lo svolgimento delle procedure di appalto competa alla centrale di committenza, la stessa è anche esclusivamente e direttamente responsabile della legittimità delle procedure. Se un'amministrazione aggiudicatrice gestisce alcune parti della procedura, ad esempio la riapertura della gara nell'ambito di un accordo quadro o l'aggiudicazione dei singoli appalti basata su un sistema dinamico di acquisizione, la stessa amministrazione dovrebbe continuare ad essere responsabile per le fasi che gestisce»*

- Considerando 70*:* viene introdotta la possibilità di aggiudicare il contratto di servizio di approvvigionamento centralizzato ed eventualmente i connessi servizi accessori al di fuori della disciplina delle Direttive medesime, ma solo se l'affidamento viene effettuato dalla centrale di committenza, in quanto viceversa l'affidamento ricade nell'ambito di applicazione delle Direttive

- «*Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di aggiudicare a una centrale di committenza un appalto pubblico di servizi per la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze senza applicare le procedure di cui alla presente direttiva. Dovrebbe anche essere ammesso che tali appalti pubblici di servizi includano la fornitura di attività di committenza ausiliarie. Gli appalti pubblici di servizi per la fornitura di attività di committenza ausiliarie dovrebbero, qualora non siano eseguiti da una centrale di committenza in collegamento con la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze all'amministrazione aggiudicatrice interessata, essere aggiudicati conformemente alla presente direttiva. È anche opportuno ricordare che la presente direttiva non dovrebbe applicarsi nei casi in cui le attività di centralizzazione delle committenze o le attività di committenza ausiliarie non sono effettuate attraverso un contratto a titolo oneroso che costituisce appalto ai sensi della presente direttiva*»

- Considerando 71: viene fatta la distinzione tra la centralizzazione della committenza ed altre forme occasionali di affidamento congiunto

- *«Il rafforzamento delle disposizioni riguardanti le centrali di committenza non dovrebbe in alcun modo escludere le prassi attuali riguardanti gli appalti congiunti occasionali, ossia sistemi di acquisizione meno sistematici e istituzionalizzati o la prassi consolidata di ricorrere a prestatori di servizi che preparano e gestiscono le procedure di appalto a nome e per conto di un'amministrazione aggiudicatrice e seguendo le sue istruzioni. Alcuni elementi dell'appalto congiunto dovrebbero, al contrario, essere precisati, dato il ruolo importante che esso può svolgere, non da ultimo in collegamento con progetti innovativi»*

- Considerando 72: Obbligatorietà dell'utilizzo degli strumenti telematici

- «*I mezzi di comunicazione elettronici sono particolarmente idonei a sostenere pratiche e strumenti di centralizzazione delle committenze grazie alle possibilità da essi offerte per il riutilizzo e il trattamento automatico dei dati e per la riduzione dei costi legati all'informazione e alle transazioni. L'uso dei mezzi di comunicazione elettronici deve pertanto, come prima fase, essere reso obbligatorio per le centrali di committenza e, al tempo stesso, favorire la convergenza delle pratiche in tutta l'Unione. A ciò dovrebbe seguire l'obbligo generale di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici in tutte le procedure di appalto, dopo un periodo di transizione di trenta mesi*»

- La Direttiva 2014/24 disciplina la centralizzazione della committenza anche con i seguenti articoli

Con l'art. 2 vengono date le definizioni

- Art. 2 comma 1 punto 14) «attività di centralizzazione delle committenze»:

«Attività svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:

- *a) l'acquisizione di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici;*
- *b) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici»*

- Art. 2 comma 1 punto 15) «attività di committenza ausiliarie»:

- *«Attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: a) infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; b) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; c) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interessata»*

- Art. 2 comma 1 punto 16) «centrale di committenza»:

- «*Un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie»*

- Con l'art. 37 vengono indicati i compiti della Centrale di Committenza

- Acquisto di beni e servizi «*Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare forniture e/o servizi da una centrale di committenza che offre l'attività di centralizzazione delle committenze di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14, lettera a)*»

- Aggiudicazione di lavori servizi e forniture mediante procedure ordinarie, sistemi dinamici di acquisizione, accordi quadro «*Gli Stati membri possono altresì prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e servizi mediante contratti aggiudicati da una centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti da una centrale di committenza oppure, nella misura stabilita all'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, mediante un accordo quadro concluso da una centrale di committenza che offre l'attività di centralizzazione delle committenze di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14, lettera b)*»

- Viene prevista la possibilità per gli Stati di prevedere che determinati lavori, servizi e forniture possano essere acquistati tramite Centrale di committenza o particolari Centrali di committenza

- «*In relazione al primo e al secondo comma, gli Stati membri possono prevedere che determinati appalti siano realizzati mediante ricorso alle centrali di committenza o a una o più centrali di committenza specifiche*»

- Viene previsto l’obbligo dell’utilizzazione delle procedure telematiche

- *«Tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti svolte da una centrale di committenza sono effettuate utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, in conformità con i requisiti di cui all’articolo 22»*

- Viene prevista la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare a una centrale di committenza un appalto pubblico di servizi per la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze, senza applicare le procedure previste dalla Direttiva

- *«Le amministrazioni aggiudicatrici, senza applicare le procedure di cui alla presente direttiva, possono aggiudicare a una centrale di committenza un appalto pubblico di servizi per la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze. Tali appalti pubblici di servizi possono altresì includere la fornitura di attività di committenza ausiliarie.»*

- Con l'art. 38 viene prevista la possibilità per due o più amministrazioni di «associarsi» per l'affidamento di un appalto di comune interesse

- *«Due o più amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di eseguire congiuntamente alcuni appalti specifici»*

- Con l'art. 39 viene prevista e disciplinata la centralizzazione della Committenza per appalti di interesse comune ad amministrazioni facente parte di diversi Stati membri

- «*Fatto salvo l'articolo 12, le amministrazioni aggiudicatrici di diversi Stati membri possono agire congiuntamente nell'aggiudicazione di appalti pubblici mediante uno dei mezzi previsti nel presente articolo*»

- «*La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in un altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza*»

- Il DDL Delega n. 1678 approvato in Senato

- Il DDL prevede che il Governo dovrà adottare un Decreto legislativo nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

- Art 1 lett. v)

- Disciplinare forme di centralizzazione delle Committenze e ridurre il numero delle stazioni appaltanti «*Contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla lettera t), con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità*»

- Obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di affidare gli appalti tramite Centrali di Committenza di livello regionale (per appalti superiore alla soglia comunitaria) o di livello subprovinciale (per appalti inferiori alla soglia comunitaria e superiori a € 100.000)

- «…*fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze prevedendo, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, un livello di aggregazione almeno regionale o di provincia autonoma e, per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria, aggiudicati da comuni non capoluogo di provincia, livelli di aggregazione subprovinciali definendo a tal fine ambiti ottimali territorialmente omogenei e garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche come prevista dalla Costituzione e dalle disposizioni vigenti»*

-

- In data 17 Novembre 2015 la Camera ha approvato in seconda lettura il DDL Delega

Il Ddl sulla Legge di Stabilità

- Viene previsto il superamento dell'obbligo di ricorrere alle Centrali Uniche di Committenza per gli acquisti di beni, servizi e lavori fino alla soglia di 40.000 euro anche per i Comuni con meno di 10.000 abitanti.

IL MERCATO ELETTRONICO

Il Decreto Spending review 1

Avv. Francesco Mascia

- D.L. 7 maggio 2012 n. 52 (CONVERTITO in L. 6 luglio 2012 n. 94)) (c.d. Spending review 1)

- Obbligatorietà tramite convenzioni CONSIP degli acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni statali (art. 7)

- L'art. 7 D.L. 52/2012 ha modificato l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

- Art. 1 COMMA 449 legge 27 dicembre 2006, n. 296 modificato

- *«449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388* ***tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche****, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' le autorita' indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A»*

- Obbligo per tutte le amministrazioni (anche non statali) di effettuare gli acquisti di servizi e forniture sotto soglia mediante mercato elettronico della pubblica amministrazione o altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328» (art. 7)

- L'amministrazione potrà utilizzare il mercato elettronico di CONSIP oppure il proprio sistema di mercato elettronico ovvero potrà fare ricorso a mercati elettronici adottati da altre amministrazioni

- Art. 1 comma 450 legge 27 dicembre 2006, n. 296 modificato

- *Dal 1º luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207**. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328»***

- L’art. 328 del D.P.R. 207/2010 prevede che

- *«Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all’articolo 33 del codice»*

- Deroga all'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipulazione del contratto quando gli acquisti vengono fatti tramite il mercato elettronico della p.a. (art. 11)

- In caso di acquisti di beni e forniture effettuati con il mercato elettronico l'amministrazione potrà stipulare il contratto dopo l'aggiudicazione definitiva senza attendere i 35 gg. di stand-still

- Art. 10-bis lett. b) modificato

- *Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei seguenti casi:*
- *a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, e' stata presentata o e' stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia' respinte con decisione definitiva;*
- *b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 59 e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 60* ***e nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all' articolo 328 del regolamento»***

Il Decreto Spending review 2

Avv. Francesco Mascia

- Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (conv. in Legge 7 agosto 2012, n. 135) (c.d. Spending review 2)

- Viene sancita la nullità degli affidamenti adottati in violazione della normativa CONSIP (art. 1)

- L’art. 1 del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 stabilisce che

- *«i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli»*

- La predetta violazione costituisce anche
- illecito disciplinare
- è causa di responsabilità amministrativa.

- Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.
-

- La nullità non si applica:

- Ai contratti stipulati dalle centrali di acquisto regionali

- Alle Amministrazioni dello Stato «*quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo piu' basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza*» (art. 1 comma 1 D.L. 95/2012)

- Le amministrazioni statali (o le ASL) possono, altresì, derogare all'obbligo di stipulare le convenzioni CONSIP nei seguenti casi (art. 1 comma 3)

- *«Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere ad autonome procedure di acquisto*
- *qualora la convenzione non sia ancora disponibile*
- *ed in caso di motivata urgenza*

- Ulteriori condizioni. I contratti dovranno:
- avere una durata limitata fino alla disponibilità della convenzione
- Essere sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»

- **Il Diritto di recesso della pubblica amministrazione (art. 1 comma 13)**

- La stazione appaltante, successivamente alla stipula di un contratto di appalto, potrà recedere dallo stesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche

- Il recesso deve essere comunicato almeno 15 giorni prima

- La p.a. deve corrispondere quanto dovuto per le prestazioni rese oltre ad 1/10 di quelle non ancora eseguite

- Il diritto di recesso di cui all'art. 1 comma 13 inoltre si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti

- Ed è nullo qualsiasi patto contrario

- Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

- L’art. 1 comma 7 specifica alcune categorie di beni che debbono essere acquistate obbligatoriamente tramite CONSIP o centrali di committenza regionali

- I soggetti obbligati sono *«Le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta»*

- Le categorie sono:

- energia elettrica
- gas
- carburanti rete
- carburanti extra-rete
- combustibili per riscaldamento
- telefonia fissa
- telefonia mobile

- Per queste categorie le amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi

- attraverso le convenzioni o gli accordi quadro Consip

- attraverso le convenzioni o gli accordi quadro delle centrali di acquisto regionali

- ovvero ad esperire proprie autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati

- Il legislatore prevede, tuttavia, la possibilità di derogare a tali vincoli e procedere in via ordinaria a condizione che il prezzo sia inferiore a quello stabilito da CONSIP o dalle centrali di acquisto regionali

- *«E' fatta salva la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita', a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali»*

- Quindi le amministrazioni potranno procedere

- Ad acquistare da altre centrali di committenza (diverse da Consip o CAT)

- Adottare autonome procedure di evidenza pubblica

- Qualora i beni e servizi abbiano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali»

- I contratti stipulati in deroga dovranno essere risolti qualora le convenzioni CONSIP o quelle delle centrali di committenza regionali abbiano un costo inferiore

- *«i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilita' per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilita' disciplinare e per danno erariale»*

- E' inoltre stabilito che i contratti stipulati in violazione di quanto sopra sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa ed «*ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto»*

- CONSIP

- La Consip è una centrale di committenza

- Ai sensi dell'art. 3 comma 34 D.Lgs. 163/2006 la centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice che:

- *acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori*

o

- *aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori*

- Legge Finanziaria 488/1999 art. 26

“Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria”

- In attuazione di tale disposizione con Decreto del Ministero del Tesoro 24.02.2000 è stato disposto

- Il Ministero si avvale della Consip s.p.a (concessionaria servizi informatici pubblici)

- La Consip dovrà gestire le procedure per la realizzazione delle convenzioni

- Finalità: razionalizzare la spesa pubblica in materia di acquisti di beni e servizi mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, standardizzando i consumi, semplificando tempi di approvvigionamento ed i livelli di servizio, utilizzando il commercio elettronico

- Obbligatorietà dell'acquisto tramite Consip

- D.L. 7 maggio 2012 n. 52 (CONVERTITO in L. 6 luglio 2012 n. 94)) (c.d. Spending review 1)

- Obbligatorietà tramite convenzioni CONSIP degli acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni statali (art. 7)

- L'art. 7 D.L. 52/2012 ha modificato l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

- Art. 1 COMMA 449 legge 27 dicembre 2006, n. 296 modificato

- *Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, [con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali]* ***tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche,*** *ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,* ***sono tenute*** *ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro.* ***Le restanti amministrazioni pubbliche*** *di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,* ***possono ricorrere*** *alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A*

- Con riferimento agli Enti del Servizio Sanitario inoltre si veda l'art. 15 comma 13 lett.d) del D.L 95/2012 (conv. in L. 135/2012)

- *«…fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa»*

- La CONSIP svolge le seguenti attività

- Conclude accordi quadro

- Stipula convenzioni

- Istituisce un sistema dinamico di acquisizione

- Gli Accordi Quadro
(art. 59 D.Lgs. 163/2006)

Avv. Francesco Mascia

- E’ un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici
- Vengono stabilite le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo (prezzi, caratteristiche e quantità)
- In sostanza vengono a determinarsi le condizioni economiche e tecniche dei futuri contratti
- Finalità: accorpare acquisti di tipo ripetitivo e omogeneo (cancelleria, arredi, etc) in un’unica gara quando non si conoscano le quantità che nel tempo dovranno essere acquisite (con notevole risparmio per la P.A.)

- Ambito applicazione e procedimento

- Per l’affidamento di servizi forniture e lavori (solo lavori di manutenzione)

- E’ esclusa l’applicazione per progettazione e altri servizi di natura intellettuale

- Il bando di gara deve contenere:
- Oggetto
- Durata (max 4 anni)
- Caratteristiche tecnico-professionali ed economico-finanziarie
- Criterio di aggiudicazione
- Numero di candidati con i quali si vuole concludere l’accordo quadro (1 o almeno 3)
- Valore stimato delle prestazioni per la durata dell’accordo quadro

- L’accordo quadro può essere stipulato con 1 o almeno 3 operatori economici
  - 1 operatore
- L’appalto viene aggiudicato all’operatore economico selezionato secondo i termini e le modalità stabilite nell’accordo quadro
- E’ possibile che il bando richieda all’operatore economico il completamento dell’offerta al momento delle successive aggiudicazioni
  - Almeno 3 operatori
- Gli appalti vengono aggiudicati agli operatori economici con cui è stato concluso l’accordo quadro secondo il principio di rotazione secondo i termini e le modalità stabilite nell’accordo quadro
- Se il bando non fissa tutte le condizioni è previsto un nuovo confronto competitivo tra gli operatori vincitori dell’accordo quadro

La particolarità degli accordi quadro Consip

- Ai sensi dell'art. 1 comma 225 Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (FINANZIARIA 2010)

- *«La societa' CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici ……., e le amministrazioni aggiudicatici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualita' e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma…..»*

- L’accordo quadro viene stipulato tra Consip e l’aggiudicatario o gli aggiudicatari

- Gli appalti specifici invece verranno stipulati tra le amministrazioni e gli operatori economici aggiudicatari dell’accordo quadro

- Questa in genere la clausola prevista nei bandi

- *L’affidamento di ciascun Appalto Specifico potrà avvenire unicamente a seguito del rilancio del confronto competitivo invitando tutti i Fornitori parti dell’Accordo Quadro. Pertanto, l’Amministrazione che intenda aggiudicare un Appalto Specifico basato sull’Accordo Quadro consulterà per iscritto tutti i Fornitori parti dell’Accordo Quadro, invitando gli stessi Fornitori a presentare offerta mediante invio di una Richiesta di offerta, redatta nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente atto*

- L’art. 1 comma 226 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (FINANZIARIA 2010) prevede inoltre che

- *«226. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del comma 225 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, per le convenzioni stipulate dalla societa' CONSIP Spa»*

- Ciò significa che la stessa Consip potrà utilizzare l’accordo quadro per stipulare le convenzioni

- Gli accordi quadro Consip

- Servizi di agenzia di viaggio per la gestione delle trasferte di lavoro del personale delle Amministrazioni Pubbliche
- Servizi di telefonia
- Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo
- Hardware, Software e Servizi ICT
- Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori

LE CONVENZIONI CONSIP

Avv. Francesco Mascia

- Le convenzioni Consip trovano la loro fonte normativa nell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000)

- «*Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o piu' imprese alle stesse condizioni contrattuali [migliorative rispetto a quelle] proposte dal miglior offerente*»

- L’individuazione del fornitore e l’acquisto del bene o servizio da parte della P.A.

- Il fornitore viene individuato tramite l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica

- I Fase: abilitazione dei fornitori

- L'amministrazione seleziona (abilita) i fornitori che potranno partecipare alle gare che verranno indette di volta in volta

- L'abilitazione è necessaria affinchè l'impresa possa partecipare agli affidamenti di servizi e forniture

- Il bando per la concessione dell'abilitazione deve essere pubblicato almeno 60 giorni prima dell'inizio delle procedure

- Il bando di abilitazione contiene in particolare i seguenti elementi:

- i contenuti e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione

- le categorie merceologiche dei beni e dei servizi e le eventuali classi di abilitazione degli utenti;

- criteri e le modalità, inclusa l'indicazione delle eventuali procedure telematiche utilizzate, per la presentazione e la valutazione delle domande di abilitazione con particolare riguardo alla dimostrazione della capacità economica e finanziaria dei richiedenti, della capacità tecnica e del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi;

- l'indicazione del sito nel quale le amministrazioni rendono disponibili al pubblico le informazioni relative a: a) documentazione tecnica, informativa ed amministrativa per l'individuazione dei beni da fornire e dei servizi da prestare; b) l'indirizzo di posta elettronica dell'amministrazione presso cui si possono richiedere informazioni complementari; c) le procedure e le metodologie utilizzate per la classificazione delle offerte, per l'aggiudicazione, nonché per la segnalazione delle offerte di carattere anormalmente basso ed eventuali altre anomalie; d) l'elencazione e la descrizione dei sistemi informatici di negoziazione che saranno utilizzati nei successivi avvisi di gara, con la descrizione, per ciascuno di essi, delle procedure, delle modalità e dei criteri di scelta del contraente; e) l'indicazione del responsabile del procedimento; la durata, non superiore a 24 mesi, dell'abilitazione degli utenti; f) le garanzie che il fornitore dovrà rilasciare preventivamente per accedere al sistema informatico di negoziazione

- I fornitori interessati presentano la domanda di abilitazione
- L’amministrazione valuta le domande di partecipazione entro 15 giorni dalla ricezione
- Comunica al partecipante l’ammissione o il rigetto della domanda
- L’abilitazione dura al massimo 24 mesi

- II fase: Indizione di un appalto specifico

  - La stazione appaltante pubblica l'avviso di gara per l'affidamento del singolo appalto

  - L'avviso di gara deve essere pubblicato almeno 30 giorni prima dell'inizio della procedura
  - I fornitori non abilitati possono egualmente partecipare chiedendo in tale fase l'abilitazione

- Il bando di gara per l’affidamento del singolo appalto contiene

- la categoria di beni o di servizi e la classe che identifica, in conformità con le procedure di abilitazione, i soggetti abilitati;

- le modalità, conformi a quelle previste dal bando di abilitazione per la medesima categoria e classe, di presentazione delle domande di abilitazione da parte di soggetti non precedentemente abilitati. Il termine di presentazione di tali domande non può essere inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso;

- la descrizione, anche mediante rinvio alla documentazione tecnica, del sistema informatico di negoziazione scelto tra quelli indicati nel bando di abilitazione, nonché delle modalità e delle metodologie utilizzate per procedere alla valutazione e classificazione delle offerte;

- i termini per la fornitura dei beni o l'esecuzione dei servizi, la qualità e quantità dei beni e dei servizi, il luogo della consegna o dell'esecuzione, nonché di tutti gli altri elementi del contratto da concludere;

- i criteri valutativi per provvedere all'aggiudicazione con particolare riguardo, nel caso di procedimento con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alle metodologie ed agli specifici parametri utilizzati per permetterne la valutazione;

- le eventuali garanzie aggiuntive che l'utente dovrà rilasciare preventivamente per partecipare alla gara;

- l'individuazione del responsabile del procedimento se diverso da quello indicato nel bando di abilitazione.

- III fase: l’invito all’appalto specifico
- Le imprese interessate devono comunicare alla Consip la loro manifestazione di interesse
- La stazione appaltante trasmette l'invito ai soggetti richiedenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'inizio delle procedure di gara
- Nell'invito vengono indicate le modalità per partecipare alla procedura, nonché il giorno e l'ora per cui è fissato l'inizio delle operazioni
- Viene espletata la gara
- L’aggiudicatario-fornitore stipula la convenzione con la Consip

- La convenzione, una volta stipulata, viene pubblicata sul sito internet della Consip
- La convenzione contiene la tipologia del bene o del servizio, il prezzo, tempi di consegna, garanzia etc.
- La convenzione prevede l'obbligo del fornitore di fornire beni e servizi per una quantità massima stabilita nella convenzione ed ai prezzi stabiliti
- L'amministrazione ordina il bene o servizio di cui ha la necessità

- L’Ordinazione di fornitura avviene tramite la compilazione di un modulo predisposto, dopo l’avvenuta registrazione della p.a. al sistema delle convenzioni Consip

  *“Nell'ambito degli appalti pubblici regolati dalla convenzione **CONSIP**, stipulata ai sensi dell'art. 26 l. n. 488 del 23 dicembre 1999 e successive modifiche e integrazioni, i singoli contratti di fornitura devono considerarsi conclusi a tutti gli effetti con l'emissione dell'ordinativo di fornitura da parte dell'amministrazione interessata, mentre non è necessaria, ai fini del perfezionamento del vincolo contrattuale, la consegna degli impianti oggetto del servizio di manutenzione degli stessi” (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 14 marzo 2005, n. 336)*

LE CONVENZIONI CONSIP

-Alimenti, ristorazione e buoni pasto (Buoni pasto, Derrate alimentari)

-Arredi e complementi di arredo (Armadi, divisori, Arredi per alloggi, Arredi per nido e materne, Scrivanie, Tavoli e Cattedre, Sedie, Divani)

-Beni e servizi al territorio (Raccolta rifiuti, Segnaletica stradale, Servizi di illuminazione pubblica)

-Beni e servizi per la Sanita ‘ (Apparecchiature Elettromedicali, Arredi sanitari, Automezzi uso sanitario, Dispositivi medico chirurgici)

- Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo (Cancelleria ad uso ufficio e didattico, Macchine per ufficio, Prodotti di consumo ed accessori per informatica, Servizi tipografici)
- Combustibili, carburanti e lubrificanti (Carburanti e Lubrificanti, Combustibili per riscaldamento)
- Energia elettrica e gas naturale (Energia elettrica, Gas naturale)
- Hardware e Software e servizi ICT (Hardware, Software e soluzioni)

- Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori (Apparati e Servizi di Telefonia e Trasmissione Dati, Elettronica, Fotografia, Ottica e Audio/Video)

- Veicoli (Autoveicoli, Optional per autoveicoli,, Veicoli e mobilità sostenibile)

- Il Mercato elettronico

- Strumento per gli acquisti di beni e servizi in via elettronica e telematica
- Previsto esclusivamente per beni e forniture sotto soglia comunitaria
- Le amministrazioni possono realizzare in proprio il mercato elettronico (pubblicazione di un bando di abilitazione) oppure utilizzare il mercato elettronico di Consip o di altra centrale di committenza

- Art. 1 comma 450 legge 27 dicembre 2006, n. 296 modificato

- *«450. …..Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le autorita' indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le universita' statali, tenendo conto delle rispettive specificita', sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra piu' istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento»*

- Obbligo per tutte le amministrazioni (anche non statali) di effettuare gli acquisti di servizi e forniture sotto soglia mediante mercato elettronico della pubblica amministrazione o altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328» (art. 7)

- Ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 207/2010 infatti

- *« la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice»*

Costituzione e funzionamento del MEPA

-«REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE»

Avv. Francesco Mascia

- Ai sensi dell'art. 328 del Regolamento «Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o piu' bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione»

- Importante: l'art. 328 comma 2 del Reg. specifica che *«Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti* ***nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione»***

- Il bando di abilitazione al mercato elettronico contiene:

- le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui e' organizzato il mercato elettronico;

- le specifiche tecniche, costruttive e di qualita' dei beni e servizi offerti;

- le modalita' ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le domande di abilitazione

- la durata dell'abilitazione dei fornitori a partecipare al mercato elettronico;

- l'indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione;

- I Bandi di Abilitazione sono aperti nel tempo e consentono ai Fornitori di presentare la Domanda di Abilitazione in qualunque momento per tutta la durata di ciascun Bando

- Nel corso della vigenza del Bando, Consip potrà aggiornare, integrare e modificare la relativa documentazione, dandone tempestiva notizia agli interessati

- L'Abilitazione di uno o più beni o servizi è presupposto indispensabile per il Fornitore al fine di ottenere l'Abilitazione al Mercato Elettronico

- Il mancato rilascio o il mancato mantenimento dell'Abilitazione – e della relativa offerta a Catalogo - di almeno un bene o servizio per ciascun Bando per il quale il Fornitore ha richiesto l'abilitazione impediscono rispettivamente la concessione ed il mantenimento dell'Abilitazione del Fornitore con riferimento a tale Bando.

- Avvenuta l'abilitazione l'amministrazione è in possesso di un catalogo di beni e servizi presentati dagli operatori economici

- Il Catalogo contiene tutti gli elementi essenziali per la conclusione del Contratto ed ha l'efficacia di un'offerta al pubblico rivolta ai Soggetti Aggiudicatori, ai sensi dell'art. 1336 C.C.

- Tale offerta sarà valida ed efficace a partire dalla pubblicazione del Catalogo sul Sito e fino al termine successivo alla sua modifica o eliminazione definito da ciascun Bando di abilitazione

- La validità e l'efficacia dell'offerta e degli ordini dei Soggetti Aggiudicatori sono subordinati

- al rispetto del lotto minimo di Beni/Servizi che possono essere ordinati (l'Importo Minimo di Consegna)

- all'area di consegna

- all'eventuale Disponibilità Minima Garantita di Beni/Servizi acquistabili sul Mercato Elettronico

- I beni presenti nel catalogo possono essere acquistasti con più modalità.

- Secondo il Regolamento (D.P.R. 207/2010) le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:

- *«attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati»;*

- *«in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II»*

- In sostanza le modalità di acquisto sono le seguenti

- Ordine diretto di acquisto: acquisto diretto dei beni presenti nel catalogo

- Richiesta di offerta: l'amministrazione chiede ai soggetti abilitati di migliorare il prezzo o le caratteristiche del prodotto inserito nel catalogo

- Anche secondo la Corte dei Conti

- *«è prevista una duplicità di modalità di acquisto: così, oltre all'ordine diretto che permette di acquisire sul Mercato Elettronico i prodotti/servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali già fissate, è prevista la richiesta di offerta (cd. R.d.O) con la quale è possibile negoziare prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi on line»*
  CORTE DEI CONTI - SEZ. REG. CONTROLLO MARCHE
  DELIBERAZIONE N. 169 DEL 29.11.2012

- Come precisato anche dall’art. 46 delle «REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE»

- *« Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mette a disposizione dei Soggetti Aggiudicatori gli strumenti di Ordine Diretto e Richiesta di Offerta per acquistare Beni e Servizi sotto soglia di rilievo comunitario e concludere nell’ambito del Mercato Elettronico contratti con i Fornitori abilitati al MEPA per l’acquisto di Beni e Servizi»*

➢Successivamente all’aggiudicazione del bene o del servizio la stazione appaltante

-procede nei confronti dell’esecutore alle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti e della cauzione definitiva di cui all’articolo 113, del codice (art. 328 comma 5 D.P.R. 207/2010)

- procede alla stipula del contratto (per scrittura privata che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante)

- qualora siano stati consultati più fornitori abilitati, procede a rendere noto ai controinteressati l'esito della procedura

- Responsabilità esclusiva dell'amministrazione utilizzatrice del Mepa

- L'art. 8 comma 5 delle «REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE» prevedono che

- «*Il Punto Ordinante e, per esso, il Soggetto Aggiudicatore che utilizza gli Strumenti di Acquisto per i propri acquisti di beni e servizi, agisce in piena e completa autonomia e indipendenza ed è l'unico responsabile della corretta scelta ed applicazione delle procedure di selezione del contraente previste dalla normativa ad essa applicabile, nonché degli adempimenti pubblicitari, procedurali e documentali e, in generale, di tutti gli adempimenti che si rendessero necessari ai sensi della normativa applicabile in occasione della selezione e della scelta del Fornitore, dei Beni e dei Servizi da questo offerti e della stipula del relativo Contratto…*»

- *«…Il Soggetto Aggiudicatore che utilizza gli Strumenti di Acquisto sarà, pertanto, tenuto a verificare preventivamente l'applicabilità nei confronti del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza delle procedure di acquisto che possono essere poste in essere attraverso il Sistema di e-Procurement e i relativi Strumenti di Acquisto, accertando l'adeguatezza e la conformità dei propri regolamenti interni a quanto previsto dalla normativa in materia, quale il Codice dei Contratti Pubblici e il Regolamento di Attuazione, ponendo in essere tutte le necessarie attività e gli atti propedeutici per lo svolgimento di tali procedure»*

- Ciò viene confermato e ribadito con specifico riferimento al mercato elettronico anche dall'art. 46 comma 3 delle «REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE»

- *«L'utilizzo degli strumenti di Ordine Diretto e Richiesta di Offerta avviene sotto diretta ed esclusiva responsabilità e controllo del Punto Ordinante procedente e dei relativi Soggetti Aggiudicatori, che sono gli unici responsabili del rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla legge in materia di appalti pubblici di beni e servizi ad essi applicabili, tra cui, in particolare, il Codice dei Contratti Pubblici e il relativo Regolamento di Attuazione, delle disposizioni contenute nei propri regolamenti e, in generale, dei principi nazionali e comunitari in materia»*

- Nonché dal successivo comma 4 (dell'art. 46)

- *«La scelta della procedura di acquisto applicabile al Soggetto Aggiudicatore procedente e il corretto svolgimento della medesima, così come la verifica dei requisiti e dei presupposti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e dal relativo Regolamento di Attuazione in capo ai Soggetti Aggiudicatori…….. Il Soggetto Aggiudicatore procedente, tramite il Punto Ordinante, è l'unico soggetto legittimato e tenuto ad accertare e verificare la legittimità e la compatibilità degli strumenti di acquisto disponibili all'interno del Mercato Elettronico con le norme ad essa applicabili che disciplinano le procedure di acquisto»*

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Avv. Francesco Mascia

- Utilizzabile per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000
- il Punto Ordinante predispone ed invia al Fornitore un Ordine Diretto compilando l'apposito modulo d'Ordine (art. 47 delle «REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE»)
- il Punto Ordinante è tenuto a verificare la completezza dell'Ordine Diretto e la conformità del medesimo alle disposizioni in materia di acquisti ad esso applicabili «essendo il relativo Soggetto Aggiudicatore responsabile in via esclusiva del contenuto dell'Ordine e del processo di acquisto cui inerisce» (art. 48 delle «REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

- L’invio dell’ordine al fornitore ha l’efficacia di accettazione dell’offerta

- Infatti l’art. 49 comma 1 delle «REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE» prevede che

- *«nel momento in cui tale Ordine viene caricato e registrato nel Sistema dal Soggetto Aggiudicatore, il Contratto di prestazione dei Beni o Servizi indicati nel Catalogo si intende perfezionato»*

- La validità e l’efficacia dell’accordo è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Catalogo: il lotto minimo di Beni/Servizi che possono essere ordinati; l'Importo minimo di consegna; l'area di consegna, l'eventuale disponibilità minima.

- Il fornitore può rifiutarsi di dare seguito all'ordine quando:

- L'Ordine Diretto abbia ad oggetto quantitativi di Beni/Servizi inferiori al lotto minimo indicato a Catalogo, o all'Importo Minimo di Consegna o che richieda la consegna dei Beni o l'esecuzione dei Servizi in un'area geografica diversa da quella prevista dal Fornitore (salvo il caso in cui il Fornitore intenda ugualmente dare corso all'Ordine)

- l'Ordine sia pervenuto dal Punto Ordinante di un Soggetto Aggiudicatore che sia inadempiente nei confronti del Fornitore relativamente ad obblighi di pagamento dovuti in forza di contratti precedentemente stipulati tra le medesime parti all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

LA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)

Artt. 50, 51, 52, 53

«REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE»

Avv. Francesco Mascia

- Acquisiti di importo fino a € 207.000
- L'amministrazione richiede a tutti, o a ad alcuni fornitori (oppure anche ad uno soltanto) di presentare un'offerta migliorativa
- L'art. 50 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE precisa che

- «*La richiesta di offerta avanzata dal Punto Ordinante nell'ambito del procedimento di RDO potrà avere quale oggetto principale esclusivamente beni/servizi conformi alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico di ciascun Bando*»

- Il Punto Ordinante ha inoltre la possibilità di indicare specifiche Condizioni Particolari di Contratto e Condizioni Particolari di RDO.

- A pena di invalidità della RDO il Punto Ordinante è tenuto ad indicare

- il termine entro il quale i Fornitori potranno inviare la loro Offerta

- nonché il termine entro il quale l'Offerta rimarrà valida efficace ed irrevocabile

- Anche in relazione al RDO viene ribadito l'esclusiva responsabilità dell'amministrazione acquirente

- «*Il Soggetto Aggiudicatore è l'unico ed esclusivo soggetto responsabile dell'andamento della procedura e dello svolgimento delle relative attività quali, ad esempio, eventuali proroghe dei termini previsti per l'invio delle offerte, accettazione di documentazione aggiuntiva o revoca dell'aggiudicazione, verifica dei requisiti e della documentazione al momento dell'aggiudicazione, anche qualora tali attività siano poste in essere dal Punto Istruttore*» (art. 50 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

- Il fornitore presenta l'offerta migliorativa in base alle richieste dell'amministrazione
- La proposta del fornitore diventa irrevocabile fino al termine del RDO
- Tale documento costituirà una proposta contrattuale rivolta al Soggetto Aggiudicatore valida, efficace ed irrevocabile sino alla data indicata nella RDO, ai sensi dell'art. 1329 del codice civile

- Il sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico provvede a predisporre automaticamente una graduatoria delle offerte sulla base dei criteri scelti dal soggetto aggiudicatore tra le opzioni proposte dal sistema stesso

- Il Soggetto Aggiudicatore, quindi, in base ai criteri di valutazione indicati nella RDO, procede alla valutazione delle Offerte ricevute e potrà, alternativamente::

- Accettare una delle offerte;

- Non accettare alcuna offerta.

- In caso di accettazione l’amministrazione dovrà

- Adottare l’aggiudicazione provvisoria e definitiva

- Effettuare le verifiche dei requisiti

- compilare e firmare un «Documento di Accettazione” e caricarlo a sistema entro il termine di validità e irrevocabilità previsto dall’amministrazione

- Il caricamento a sistema dell’accettazione equivale alla stipulazione del contratto

- Ai sensi dell'art. 52 delle «REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE»

- «*Il Contratto di fornitura dei beni e/o servizi con il Fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema*»

- L’art. 53 delle «REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE prevede inoltre che

- Il Soggetto Aggiudicatore proceda nei confronti dell'affidatario alle verifiche previste dal Codice dei Contratti Pubblici

- Il Soggetto Aggiudicatore è l’unico ed esclusivo responsabile dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore aggiudicatario previste dalla normativa vigente, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore eventualmente disponibili nel Sistema

- Il Soggetto Aggiudicatore inoltre deve assicurare il rispetto delle norme sull'imposta di bollo

- Sul punto si è recentemente pronunciata l'Agenzia delle Entrate secondo la quale

- *«Il documento di accettazione dell'offerta, presentata da un fornitore abilitato, deve essere assoggettato ad imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 642/1972, atteso che la documentazione di accettazione contiene tutti i dati essenziali del contratto (amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione, ecc.)";*
- *L'imposta di bollo potrà essere addebitata al soggetto che presenta l'offerta» (Agenzia delle Entrate Risoluzione del 16.12.2013 n. 96/E)*

IL CATALOGO MEPA

- Servizi per eventi e per la comunicazione
- Veicoli e Mobilita' Sostenibile
- Fonti rinnovabili ed efficienza energetica.
- ICT 2009
- Antincendio - Servizi di Manutenzione degli Impianti Antincendio
- BSS - Beni specifici per la sanita'

- Termoidraulici - Conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento
- Servizi di manutenzione degli impianti elettrici
- Servizi di manutenzione degli impianti elevatori
- Servizi di pulizia e di igiene ambientale
- ARREDI
- Dispositivi di Protezione Individuale, indumenti, accessori ed attrezzature di equipaggiamento
- Materiale Elettrico
- Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica.

- La giurisprudenza della Corte dei Conti

- La Corte dei Conti è concorde nel ritenere che sussista un obbligo assoluto di acquistare beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (compresi gli affidamenti in economia)

- *«E' lo stesso art. 328, c. 4, lett. b) del Regolamento di esecuzione, che prevede la possibilità di acquistare beni e/o servizi sotto soglia comunitaria ricorrendo anche alle procedure di acquisto in economia, ex artt. 125 e ss. D.lgs. 163/2006, ovviamente entro i limiti di prezzo e quantità previsti da tali norme e nel rispetto degli autovincoli imposti a sé stessa dall'amministrazione medesima»* **Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 18/3/2013 n. 92**

- Le uniche eccezioni a tale obbligo sono sempre state considerate queste:

- Il bene o il servizio non è reperibile nel mercato elettronico

- E’ presente un bene o servizio simile il quale tuttavia risulta inidoneo per mancanza di qualità essenziali di cui necessita l’amministrazione

- L’amministrazione dovrà obbligatoriamente motivare e dare conto della sussistenza dei presupposti in deroga

- *«Tale specifica evenienza dovrà essere, peraltro, prudentemente valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare i cui contenuti, per l’effetto, si arricchiscono. In difetto di siffatta rigorosa verifica l’avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse da quelle previste dal novellato art. 1 comma 450, varranno, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al Me.PA, ad inficiare il contratto stipulato ai sensi del disposto di cui all’art. 1 comma 1 L. 135/ 2012 ed a fondare le connesse responsabilità non potendo revocarsi in dubbio che, il Me.PA, sia ascrivibile al genus degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa» CORTE DEI CONTI - SEZ. REG. CONTROLLO MARCHE DELIBERAZIONE N. 169 DEL 29.11.2012;* **Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 18/3/2013 n. 92; Corte conti – sez. contr. Lombardia – parere 26 marzo 2013 n. 112**

- Nello specifico la p.a. nella determinazione a contrarre dovrà

- evidenziare le caratteristiche tecniche necessarie del bene e della prestazione;

- Dimostrare di avere effettuato il previo accertamento della insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili;

- Oppure motivare in ordine alla non equipollenza con altri beni o servizi presenti sui mercati elettronici.

Ulteriore deroga consentita dalla Corti dei Conti

- Secondo la Corte dei Conti Emilia Romagna e Toscana si potrebbe derogare all'obbligo di acquisto tramite mercato elettronico in tutti i casi in cui l'acquisto autonomo comporti un risparmio di spesa

- Ciò si desumerebbe infatti

- Dalla lettura coordinata dei commi 449 e 450 dell'art. 1 della Legge 296/1996 i quali indurrebbero a ritenere che l'obbligo di acquisto tramite il mercato elettronico andasse «*mitigato ogni qual volta il ricorso all'esterno persegua la ratio di contenimento della spesa pubblica contenuta nella norma*» (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, Deliberazione 30 maggio 2013 n. 151; Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, Deliberazione 17 dicembre 2013 n. 286)

-

- In tali casi l'amministrazione sarà obbligata (pena la nullità del contratto) a dimostrare l'effettiva convenienza economica di tale scelta

- La Corte dei Conti Emilia Romagna precisa che La possibilità di acquistare fuori dal mepa possa avvenire «nella indispensabile giustificazione delle oggettive motivazioni del *mancato esperimento della procedura della richiesta di offerta e/o della mancata adesione alla procedura da parte dell'offerente migliore*, *che dovrà, comunque, rispettare, ai sensi dell'art. 327 del D.P.R. 207/2010, i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli art. 38 e 39 del codice dei contratti pubblici" (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, Deliberazione 17 dicembre 2013 n. 286)*

- Il predetto orientamento è stato di recente confermato anche dalla Corte dei Conti Liguria

- «*Pertanto si può ritenere che i Comuni siano legittimati ad acquistare beni e servizi al di fuori del MEPA con il limite imperativo ed ablativo dell'assoluto rispetto dei limiti massimi di prezzo presenti sul mercato elettronico*» (Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Liguria 10/11/2014 n. 64/PAR)

- Ulteriore eccezione è data dalla possibilità di avvalersi di altri mercati elettronici diversi da MEPA

- «*Non sussiste un obbligo assoluto di ricorso al Mercato elettronico della P.A. (c.d. Me.PA) essendo espressamente prevista la facoltà di scelta tra le diverse tipologie di mercato elettronico richiamato dall'art. 328 del d.p.r. 207/2010 e, segnatamente, il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante e quello realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'art. 33 del Codice dei contratti*»
- CORTE DEI CONTI - SEZ. REG. CONTROLLO MARCHE DELIBERAZIONE N. 169 DEL 29.11.2012; Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 18/3/2013 n. 92; Corte conti – sez. contr. Lombardia – parere 26 marzo 2013 n. 112

LA C.A.T. DELLA REGIONE SARDEGNA

Avv. Francesco Mascia

- Ai sensi dell’art. 1 commi 455 456 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (FINANZIARIA 2007)

- *«455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.*
- *456. Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni»*

- La Centrale di Acquisto Territoriale della Regione Sardegna è stata istituita con L.R. 29 maggio 2007, n. 2

➢ Gli obiettivi:

- creare centri di competenza regionale per promuovere la semplificazione dei processi di acquisto in favore degli Enti Locali e delle altre Amministrazioni sul territorio (Enti regionali, Sistema Sanitario, Università,…);

- incentivare la razionalizzazione della spesa e la trasparenza di rapporti con i mercati di fornitura locali;

- supportare lo sviluppo del territorio tramite l'introduzione di strumenti tecnologici innovativi (acquisti on-line)

- La C.A.T. svolge le seguenti attività:

1. stipula convenzioni
2. effettua gare aggregate
3. fornisce servizi di gare telematiche
4. gestisce l'Osservatorio acquisti

- Con la recente Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30 settembre 2014 la C.A.T. ha istituito anche

- 5. il mercato elettronico regionale attraverso il quale è possibile effettuare acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario

FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRONICO PRESSO IL CAT SARDEGNA

Allegato n. 2 alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30.9.2014 disciplina l'utilizzo del mercato elettronico della Regione autonoma della Sardegna

Avv. Francesco Mascia

➢Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

➢Il Mercato Elettronico consente, ai sensi dell'art. 328, comma 2, del D.P.R. 207/2010, acquisti di beni e servizi mediante una procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica

➢Gli appalti sono esclusivamente sotto soglia comunitaria

➢Il Mercato Elettronico sardo permette alle Amministrazioni di rivolgere agli operatori economici iscritti soltanto le richieste di offerta (RdO) per l'approvvigionamento di beni e servizi

ART. 3
SOGGETTI LEGITTIMATI

- Sono ammessi all'iscrizione o alla registrazione al Mercato Elettronico

-gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38, comma 1, del Codice dei contratti (attestati mediante dichiarazione sostituiva)

-I punti ordinanti delle Amministrazioni, di cui all'art. 9 della L.R. 2/2007, così come modificata dall'art. 1 comma 9 della L.R. 3/2008 (Regione, enti e agenzie regionali, enti e aziende del servizio sanitario regionale, enti locali e loro consorzi o associazioni, istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti ed operanti nel territorio regionale)

- I punti ordinanti devono essere autorizzati ad impegnare la spesa per conto dell'Amministrazione di appartenenza e legittimati a perfezionare i contratti derivanti dall'utilizzo di strumenti telematici.

- Ai sensi dell'art. 1 comma 31 della L.R. 7/2014
- «*Ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), gli enti locali della Sardegna possono utilizzare le convenzioni quadro stipulate dalla Regione, ovvero avvalersi della piattaforma telematica regionale per la gestione di procedure di gara e dell'elenco telematico degli operatori economici previo convenzionamento con l'Amministrazione regionale*»
-

ARTT. 4 e 5 ISCRIZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

- Gli operatori economici presentano la domanda di iscrizione al Mercato Elettronico, rispondendo ad un apposito Bando di abilitazione.

- La domanda di iscrizione può essere presentata in qualunque momento dell'anno e contiene tutte le informazioni richieste agli operatori economici

- I Bandi di abilitazione indicano:

- a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il Mercato Elettronico;

- b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli dei servizi che devono possedere i beni e servizi offerti dagli operatori economici;

- c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le domande di iscrizione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione

- d) la durata dell'iscrizione degli operatori economici a partecipare al Mercato Elettronico;

- e) l'indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di iscrizione e agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per l'invio delle offerte

➢ L'iscrizione al Mercato Elettronico è efficace a tempo indeterminato e comunque fino a diversa comunicazione da parte della Regione (art. 8)

ART. 6
VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI

- La Regione non effettuerà alcun controllo in merito ai dati, alle informazioni, alle dichiarazioni, alle attestazioni e, in generale, al contenuto della domanda di iscrizione

- I soli ed esclusivi responsabili della accuratezza, veridicità, completezza delle dichiarazioni saranno le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici

- La Regione effettua solamente una verifica annuale su un campione non inferiore al 10% degli operatori economici iscritti.

- Viene precisato che

- Ciascuna Amministrazione aggiudicatrice debba procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dal singolo operatore economico in occasione di ogni procedura, prima di aggiudicare o affidare allo stesso un contratto di fornitura di beni o servizi

ART. 8
CAUSE DI SOSPENSIONE

➢La Regione dispone la sospensione di un operatore economico qualora riscontri il verificarsi di una delle fattispecie di seguito elencate:

-a)mancato aggiornamento dei requisiti emerso in sede di verifica (per un periodo pari a sei mesi e comunque fino all'avvenuta regolarizzazione);

-b) in caso di mancata dichiarazione semestrale (della insussistenza di variazioni) (per un periodo pari a tre mesi e comunque fino all'avvenuta regolarizzazione)

ART. 9
CAUSE DI CANCELLAZIONE

➢Costituisce causa di cancellazione il verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:

-a) falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti resa ai fini dell'iscrizione, nonché nell'ambito delle procedure di affidamento o aggiudicazione di forniture di beni e servizi;

-b) perdita definitivamente accertata dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione.

- La Regione, anche su comunicazione dei punti ordinanti, si riserva la facoltà di cancellare l'iscrizione in capo all'operatore economico, in caso di:

- a) risoluzione del contratto per inadempimento;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni accertata e notificata dall'Amministrazione.

- La cancellazione comporta l'impossibilità per l'operatore economico di riproporre domanda di iscrizione nei dodici mesi successivi alla notifica del provvedimento.

ART. 11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

➢I punti ordinanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia con le seguenti modalità:

-a) attraverso il confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta (RdO) rivolta agli operatori economici iscritti.

-b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia previste dalla vigente normativa.

- Viene precisato che la responsabilità in ordine alla legittimità della scelta dell'operatore economico ed alla procedura di acquisto è esclusivamente dell'amministrazione acquirente

- «*L'utilizzo del Mercato Elettronico da parte delle Amministrazioni avviene sotto diretta ed esclusiva responsabilità del punto ordinante, che è tenuto al rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti pubblici, dal relativo regolamento di attuazione, dalle disposizioni contenute nelle proprie direttive e, in generale, dai principi nazionali e comunitari in materia. Il punto ordinante è l'unico ed esclusivo responsabile delle attività e dei procedimenti di acquisto che pone in essere nel Mercato Elettronico nei confronti degli operatori economici, degli altri Enti e in generale dei terzi, anche ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990*»

LA PROCEDURA DI ACQUISTO (art. 12, 13)

- Il punto ordinante rivolge, direttamente agli operatori economici iscritti, la richiesta di offerta (RdO) per l'approvvigionamento di beni e servizi presenti nel Mercato Elettronico

- Il punto ordinante, in tal caso, allega alla RdO

- le specifiche tecniche di dettaglio dei beni e/o servizi richiesti nonché dei servizi connessi alla fornitura

- la modalità di aggiudicazione

- l'eventuale valore posto a base d'asta

- le eventuali specifiche condizioni contrattuali (es. termini e modalità di consegna, penali ecc.)

- ogni altra informazione propedeutica alla corretta conclusione della procedura (ulteriori requisiti, le garanzie richieste, etc..).

➢ Il punto ordinante dell'Amministrazione, pena di invalidità della RdO e delle relative offerte, deve indicare inoltre

- il termine entro il quale gli operatori possono inviare la loro offerta nonché il termine entro il quale l'offerta rimane valida e efficace e può essere eventualmente accettata dal punto ordinante stesso

- Viene ribadito che il punto ordinante dell'Amministrazione aggiudicatrice sia l'unico ed esclusivo soggetto competente e responsabile

- della redazione e del contenuto della RdO

- della scelta e del numero degli operatori economici prescelti

- in generale dell'andamento della procedura e dello svolgimento delle relative attività (ad es. eventuali proroghe dei termini previsti per l'invio delle offerte, accettazione di documentazione aggiuntiva o di offerte sostitutive da parte degli operatori economici, facoltà di ritiro dell'offerta da parte degli operatori economici, revoca dell'aggiudicazione).

-

RISPOSTA ALLA RDO

➢L'operatore economico iscritto che intende inviare un'offerta a fronte del ricevimento della RdO

-specifica i termini della propria offerta

-sottoscrive a mezzo di firma digitale i documenti richiesti e li carica sul sistema entro il termine stabilito dal punto ordinante

-l'offerta costituirà una proposta contrattuale rivolta al punto ordinante dell'Amministrazione aggiudicatrice valida, efficace ed irrevocabile sino alla data indicata nella RdO, ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.

CHIUSURA DELLA RDO

- Il sistema provvede a predisporre automaticamente una graduatoria delle offerte ricevute sulla base dei criteri scelti dall'Amministrazione aggiudicatrice

- Il punto ordinante, secondo i criteri di valutazione indicati nella RdO, potrà, quindi, alternativamente:

- a) accettare una delle offerte entro il termine di validità stabilito in occasione dell'invio della RdO.
- In tal caso il punto ordinante potrà procedere all'aggiudicazione della RdO a sistema, comunicando la graduatoria ai concorrenti tramite la messaggistica e procedendo al conseguente invio dei documenti connessi.

- b) non accettare alcuna delle offerte ricevute, qualora siano ritenute non idonee e/o non rispondenti agli atti di gara ed, eventualmente, attivare una nuova procedura di RdO secondo le modalità indicate nei precedenti articoli

AVV. FRANCESCO MASCIA

WWW.STUDIOLEGALEMASCIA.NET
mascia.f@tiscali.it